

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

692^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 1963

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente SCOCCIMARRO

INDICE

CONGEDI	Pag. 32387	Presentazione di relazioni	Pag. 32391
ELENCO TRASMESSO DAL MINISTRO DELLA DIFESA:		Trasmissione	32388
Annunzio	32391	Trasmissione e deferimento all'esame di Commissione permanente	32389
DISEGNI DI LEGGE:		« Nuove misure dell'indennità di studio a decorrere dal 1° gennaio 1963 » (2542) (Approvato dalla 8 ^a Commissione permanente della Camera dei deputati) (Procedura urgentissima) (Discussione e approvazione):	
Annunzio di presentazione	32389	BATTAGLIA	32399
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	32392	BRUNO	32400
Approvazione di procedura urgentissima per il disegno di legge n. 2511	32392	DONATI	32394
Deferimento alla deliberazione di Commissioni permanenti	32389	DONINI	32397
Deferimento alla deliberazione di Commissione permanente di disegno di legge già deferito all'esame della stessa Commissione	32391	GUI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	32395
Deferimento all'esame di Commissioni permanenti	32390	MONETTI	32399
		OLIVA, <i>relatore</i>	32393
		« Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale » (2545-Urgenza) (Approva-	

to dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

GENCO, relatore	Pag. 32404
OTTOLENGHI	32401
RUSSO, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni	32410
SACCHETTI	32442

« Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali dell'ingegner Enrico Mattei » (2376) (Approvato dalla 6ª Commis-

sione permanente della Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

RUSSO, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni	Pag. 32443
SPAGNOLLI, relatore	32443

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER UNA NUOVA DELIBERAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE n. 2346:

Annunzio:

PRESIDENTE	32387
----------------------	-------

Presidenza del Vice Presidente SCOCCIMARRO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11).

Si dia lettura del processo verbale della seduta dell'8 febbraio.

BUSONI, Segretario, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Conti per giorni 4 e Granzotto Basso per giorni 5.

Non essendovi osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Annunzio di messaggio del Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione sul disegno di legge n. 2346

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, ha chiesto alle Camere una nuova deliberazione nei riguardi del disegno di legge: « Estensione dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, e dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, al personale che presta servizio, purchè assunto non oltre il 31 dicembre 1962, nell'Amministrazione centrale del Tesoro e nei reparti danni di guerra delle Intendenze di finanza » (2346), d'iniziativa del senatore Sansone, con il seguente messaggio:

« Roma, 9 febbraio 1963

« Onorevoli Membri del Parlamento,

mi è stata presentata per la promulgazione la legge concernente " Estensione dell'ar-

ticolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, e dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, al personale che presta servizio, purchè assunto non oltre il 31 dicembre 1962, nell'Amministrazione centrale del Tesoro e nei reparti danni di guerra delle Intendenze di finanza », approvata dalla 5ª Commissione del Senato della Repubblica il 30 gennaio 1963 e dalla 6ª Commissione della Camera dei deputati il 1º febbraio 1963.

Detta legge stabilisce che " le disposizioni dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, e dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, si applicano, con le modalità dalle stesse stabilite, a coloro che, comunque denominati ed assunti, purchè entro il 31 dicembre 1962, con retribuzione su fondi già stanziati negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, prestino servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Amministrazione centrale del Tesoro e nei reparti danni di guerra presso le Intendenze di finanza ".

Il provvedimento, in sostanza, dispone che il personale predetto, assunto nel periodo intercorrente dal 15 giugno 1962 (termine previsto dalle citate leggi nn. 1289 e 1290) al 31 dicembre 1962, sia collocato presso l'Amministrazione centrale del Tesoro con la qualifica di diurnista, nelle categorie del personale non di ruolo, con il trattamento giuridico ed economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria di inquadramento.

Sembra che tale disposizione non ottemperi al precetto dell'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione in quanto, pur comportando un maggiore onere per i miglioramenti economici conseguenti alla nuova posizione giuridica del personale in questione, non ne precisa l'ammontare nè indica i mezzi per farvi fronte.

Questa considerazione mi induce ad invitare le Camere ad una nuova deliberazione, a norma dell'articolo 74 della Costituzione.

F.to SEGNI

Controfirmato TREMELLONI ».

Avverto che tale messaggio del Capo dello Stato ed il relativo disegno di legge sono stati trasmessi per l'esame alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Annuncio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Modificazione delle norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relativo alla disciplina del servizio farmaceutico » (845-B) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 14ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Adeguamento delle pensioni dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1968-B), d'iniziativa del senatore Angelilli (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia » (2177-B) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato e modificato dalle Commissioni riunite 2ª e 8ª della Camera dei deputati*);

« Modifica dell'articolo 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, relativo alla professione di geometra » (2570), d'iniziativa dei deputati Longoni ed altri;

« Modifiche al regio decreto 16 novembre 1939, n. 229, concernente la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato » (2571), d'iniziativa dei deputati Longoni ed altri;

« Modifiche all'articolo 17 della legge 31 marzo 1956, n. 294, per quanto concerne la concessione di mutui al comune di Venezia e all'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale » (2572), d'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri;

« Assegnazione in uso di immobili del patrimonio dello Stato e vendita delle relative scorte all'Università degli studi di Pisa » (2573);

« Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie » (2575), d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri; Gomez D'Ayala ed altri; Bignardi e Daniele;

« Norme per la difesa dalle discriminazioni di bandiera » (2576);

« Autorizzazione all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (I.N.F.I.R.) a concedere mutui agli Enti di cui all'articolo 18 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 » (2577), d'iniziativa dei deputati Ripamonti e Alessandrini;

« Istituzione di 20 posti di professore di ruolo e di 100 posti di assistente ordinario nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria e aumento del contributo di cui al primo comma dell'articolo 42 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 » (2578);

« Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo » (2579);

« Agevolazioni finanziarie connesse con le integrazioni dei prezzi di prodotti industriali accordate sul bilancio dello Stato » (2580);

« Norme integrative per la applicazione della legge 16 dicembre 1961, n. 1525 » (2582), d'iniziativa dei deputati Biasutti ed altri;

« Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito » (2583), d'iniziativa dei deputati Caiati ed altri;

« Moderazione degli oneri tributari sui redditi dominicali e sui redditi agrari dei fondi rustici non coltivati » (2584);

« Deroga per la trasmissione della proposta di medaglia d'oro alla città di Palermo, al termine previsto dal regio decreto 23 febbraio 1943, n. 316 » (2585), d'iniziativa dei deputati Cucco ed altri;

« Modifica dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, concernente i concorsi per merito distinto degli insegnanti della scuola elementare, secondaria e artistica » (2586), d'iniziativa dei deputati Rampa e Buzzi;

« Norme integrative del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernenti il personale insegnante nelle scuole reggimentali » (2587), d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri;

« Modifica alla legge 16 dicembre 1959, n. 1070, contenente disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata » (2588), di iniziativa dei deputati Riccio ed altri;

« Provvedimenti tributari per l'artigianato » (2589), d'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri; Mazzoni ed altri.

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati e di deferimento all'esame di Commissione permanente

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado » (2410-B e Doc. 108), d'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri (*Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati e dalla 7ª Commissione permanente del Senato e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati in seguito al nuovo esame chiesto alle Camere dal Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione*).

Questo disegno di legge sarà stampato e distribuito.

Comunico altresì che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, ha deferito il suddetto disegno di legge all'esame della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa:

del senatore Sansone:

« Norme per l'istituzione di un ruolo ad esaurimento del personale tecnico che disimpegna attività specializzata nei servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri » (2574).

Comunico inoltre che è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

« Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di esenzioni fiscali a favore di Istituti culturali, effettuato in Roma il 12 luglio 1961 » (2581).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di deferimento di disegni di legge alla deliberazione di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, ha de-

ferito i seguenti disegni di legge alla deliberazione:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia » (2177-B);

della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione, locanda e del vincolo alberghiero » (2362-B), d'iniziativa dei deputati Rocchetti ed altri, previo parere della 9ª Commissione;

della 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Adeguamento delle pensioni dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1968-B), d'iniziativa del senatore Angelilli, previo parere della 5ª Commissione;

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1962, n. 1724, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1962-63 » (2527);

« Modifiche in materia di imposta generale sull'entrata al trattamento dei lavori in oro, in platino ed in argento » (2569), previo parere della 9ª Commissione;

« Autorizzazione all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (I.N. F.I.R.) a concedere mutui agli Enti di cui all'articolo 18 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 » (2577), d'iniziativa dei deputati Ripamonti e Alessandrini, previo parere della 7ª Commissione;

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Istituzione di 20 posti di professore di ruolo e di 100 posti di assistente ordinario nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria e aumento del contributo di cui al primo comma dell'articolo 42 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 » (2578), previo parere della 5ª Commissione;

della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale):

« Costituzione del Consiglio di disciplina per il personale dei pubblici trasporti, di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e successive aggiunte e modificazioni » (2564), previo parere della 7ª Commissione;

« Norme transitorie in tema di accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e di accertamento dei contributi unificati in agricoltura » (2566), previ pareri della 2ª, della 5ª e della 8ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge all'esame di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, ha deferito i seguenti disegni di legge all'esame:

della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie » (2575), d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri; Gomez d'Ayala ed altri; Bignardi e Daniele, previ pareri della 5ª e dell'8ª Commissione;

della 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia ed il Belgio sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, conclusa in Roma il 6 aprile

1962 » (2534), previo parere della 2ª Commissione;

« Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Berna il 25 febbraio 1961:

Convenzione internazionale concernente il trasporto di viaggiatori e di bagagli per ferrovia (C.I.V.) con relativi annessi;

Convenzione internazionale concernente il trasporto di merci per ferrovia (C.I.M.) con relativi annessi;

Protocollo addizionale alle Convenzioni internazionali concernenti il trasporto per ferrovia di viaggiatori e di bagagli (C.I.V.) e di merci (C.I.M.) » (2535), previ pareri della 2ª e della 7ª Commissione;

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Diniego di ratifica dei decreti legislativi 22 settembre 1947, n. 1105, e 22 dicembre 1947, n. 1575, e nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato » (2550), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 10ª Commissione;

dell'8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste):

« Agevolazioni creditizie a favore delle aziende agricole che si trovano in situazione di disagio economico » (2559), d'iniziativa del senatore Moltisanti, previo parere della 5ª Commissione;

della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale):

« Modifiche alla legge 29 aprile 1949, numero 264, relativa all'avviamento al lavoro e all'assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati » (2563), d'iniziativa dei deputati Colombo Vittorino ed altri, previ pareri della 5ª e della 9ª Commissione;

« Riapertura del termine di cui all'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 230, concernente la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato » (2567), d'iniziativa

dei deputati Zanibelli ed altri, previo parere della 1ª Commissione;

dell'11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Ordinamento della professione farmaceutica » (2503), d'iniziativa del senatore Sibille, previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 9ª e della 10ª Commissione;

« Costituzione degli organi della Lega italiana per la lotta contro i tumori » (2561), d'iniziativa dei deputati Romano Bruno ed altri, previo parere della 1ª Commissione.

Annunzio di deferimento alla deliberazione di Commissione permanente di disegno di legge già deferito all'esame della stessa Commissione

P R E S I D E N T E . Comunico che, su richiesta unanime dei componenti l'8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste), il Presidente del Senato ha deferito alla deliberazione della Commissione stessa il disegno di legge: « Norme sui contratti a miglioria in uso nelle provincie del Lazio » (2485), d'iniziativa dei deputati Iozzelli e Penazzato; Compagnoni ed altri; Calasso ed altri e Simonacci, già deferito alla detta Commissione per il solo esame.

Annunzio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che sono state presentate le seguenti relazioni:

a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), dal senatore Carboni sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa ai danni causati a terzi da aeromobili stranieri sulla superficie, adottata a Roma il 7 ottobre 1952 » (1797);

Questa relazione è già stata stampata e distribuita. Il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani.

Comunico inoltre che sono state presentate le seguenti relazioni:

a nome della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), dal senatore Genco sul disegno di legge: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale » (2545-*Urgenza*);

a nome dell'8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste), dal senatore Bolettieri sul disegno di legge: « Costituzione del parco nazionale Valdieri-Entraque » (2378), d'iniziativa dei senatori Dardanelli e Menghi.

Queste relazioni saranno stampate e distribuite ed i relativi disegni di legge saranno iscritti all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nelle sedute dell'8 febbraio 1963, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Provvidenze a favore della Società manifatture cotoniere meridionali (M.C.M.) » (2411);

« Ordinamento della Guardia di finanza » (2529), d'iniziativa del senatore Bergamasco;

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, e della legge 16 luglio 1960, n. 727, sull'ordinamento delle carriere e il trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica » (1977), d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri;

« Modificazioni alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, sul riordinamento dei Corpi

consultivi del Ministero della pubblica istruzione » (2083);

« Fondazione " Guglielmo Marconi " con sede in Bologna » (2312);

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Modifiche allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 » (2249-B);

« Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (2526).

Annunzio di trasmissione di elenco da parte del Ministro della difesa

P R E S I D E N T E . Informo che il Ministro della difesa ha comunicato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, numero 1144, l'elenco dei dipendenti del Ministero stesso ai quali è stata concessa l'autorizzazione ad assumere un impiego presso Enti od Organismi internazionali.

Il detto elenco è depositato in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Approvazione di procedura urgentissima per il disegno di legge n. 2511

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare il senatore Venudo. Ne ha facoltà.

V E N U D O . Chiedo che sia adottata la procedura urgentissima per il disegno di legge n. 2511: « Nuovo ampliamento del porto e zona industriale di Venezia-Marghera », d'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri.

Chiedo che tale disegno di legge venga posto all'ordine del giorno della seduta di domani.

G I A N Q U I N T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

GIANQUINTO. A nome del Gruppo comunista, mi associo alla richiesta del senatore Venudo.

OTTOLENGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OTTOLENGHI. Anche noi del Gruppo socialista aderiamo alla richiesta del senatore Venudo.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, la richiesta del senatore Venudo si intende accolta. Il disegno di legge sarà posto all'ordine del giorno nella seduta di domani.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Nuove misure della indennità di studio a decorrere dal 1° gennaio 1963 » (2542) (Approvato dall'8ª Commissione permanente della Camera dei deputati) (Procedura urgentissima)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove misure dell'indennità di studio a decorrere dal 1° gennaio 1963 », già approvato dall'8ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Ricordo che per questo disegno di legge il Senato ha approvato la procedura urgentissima. Invito pertanto l'onorevole relatore a riferire oralmente.

OLIVA, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la mia relazione sarà brevissima, in armonia con la procedura urgentissima che è stata adottata. Dico subito che il disegno di legge è stato assegnato per l'esame in sede referente alla Commissione finanze e tesoro sia perchè aveva prevalente interesse il controllo dell'effettiva copertura, sia perchè è stato adottato il criterio di affidare alla predetta Commissione tutto ciò che riguarda l'armonizzazione del trattamento economico dei dipendenti dello Stato. In questo sforzo

di armonizzazione si inquadra anche questa proposta del Governo, che chiude un lungo periodo di agitazioni; ed il relatore esprime la speranza che lo chiuda per molto tempo, e che, soprattutto, lo chiuda in quello che può essere stato lo spirito inevitabilmente polemico che a tale periodo ha presieduto, mentre ci auguriamo che la scuola riacquisti completamente il suo carattere di tranquillo, sereno strumento di educazione delle nuove generazioni, cosciente dei suoi diritti e dei suoi doveri.

Con effetto dal 1° gennaio 1963, l'indennità di studio in base al disegno di legge in esame, (istituita con la legge 31 dicembre 1962, n. 1754) verrà elevata notevolmente. Per il coefficiente 220, che è il più basso, la indennità da 6.360 lire viene portata a 13.930; mentre per il coefficiente 800, che è il più alto, l'indennità passa da 31.520 lire a 55.160.

La Camera ha inoltre introdotto un'indennità integrativa a titolo di perequazione, con vigore dal 1° gennaio al 30 giugno 1963; tale indennità iniziale è tanto maggiore quanto minore è il coefficiente; infatti essa va dalle 1.470 lire per il coefficiente 220 alle 840 per il coefficiente 800.

Tutte queste cifre, in sè apparentemente modeste, comportano tuttavia problemi non facili di copertura; ad essi si è fatto fronte con vari mezzi. La copertura del provvedimento è stata assicurata, per la parte di iniziativa del Governo, con 11 miliardi di maggiori entrate previste nella gestione dell'Azienda dei monopoli di Stato. Le variazioni di bilancio relative sono state accuratamente controllate dalla 5ª Commissione, e riscontrate corrispondenti alle poste di bilancio a suo tempo approvate, sia con riferimento al bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, sia con riferimento al bilancio del Ministero del tesoro.

Inoltre, all'ulteriore copertura del provvedimento, per l'estensione dell'indennità ad altro personale e per l'indennità integrativa, si è provveduto anzitutto con la riduzione dello stanziamento di lire 6 miliardi previsto per l'esercizio 1962-63 dall'articolo 47 della recente legge 24 luglio 1962, n. 1073, articolo riguardante l'aggiornamento degli organici delle scuole e degli istituti di istru-

zione tecnica e professionale. Lo stanziamento verrà ridotto di lire 3.040 milioni.

Non essendo ancora sufficiente questa cifra, altri 2 miliardi e 500 milioni verranno detratti dal capitolo 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63 (il cosiddetto fondo globale). Per un doveroso scrupolo di esame per la parte di particolare competenza della Commissione finanze e tesoro, devo assicurare che il relatore si è dato cura di controllare a quale, tra i cosiddetti « provvedimenti in corso », veniva ad essere sottratta questa prenotazione — chiamiamola così — di disponibilità di 2 miliardi e 500 milioni. Ricordo in proposito che, al momento di approvare il bilancio del Tesoro, il Parlamento approva — tra l'altro — lo stanziamento di speciali fondi che vengono accantonati in previsione delle necessità di copertura di determinate proposte di legge, appositamente elencate in calce al bilancio stesso. Si tratta peraltro di elenchi a carattere indicativo, e non tassativo. Il provvedimento in esame, ad esempio, non vi è contemplato. È stato tuttavia possibile reperire la necessaria copertura integrativa di 2.500 milioni attingendola dagli accantonamenti riservati al Ministero del tesoro, e precisamente da quello che si prevedeva di destinare al pagamento di interessi su certificati di credito che sarebbero stati emessi nel corso di questo esercizio, per la sistemazione di debiti dello Stato.

Il fatto che siamo ormai alla fine della legislatura e che perciò non si presenti nè probabile nè, vorrei dire, possibile l'approvazione del provvedimento legislativo che avrebbe consentito l'emissione dei certificati di credito, e quindi avrebbe originato la necessità del pagamento dei relativi interessi per 2.500 milioni, induce a ritenere che questi 2.500 milioni accantonati nel fondo globale possano essere considerati disponibili.

Comunque non sarà difficile all'onorevole Ministro, in rappresentanza del Governo, confermare questa impostazione contabile della particolare copertura che è stata trovata.

Sul provvedimento, complessivamente, è stato espresso parere favorevole da parte

della 6ª Commissione, la quale, peraltro, ha voluto esprimere giustamente la speranza che con il 1º luglio 1963 anche l'indennità integrativa (che il provvedimento in esame prevede per il solo semestre in corso, date le difficoltà di copertura) venga stabilmente conglobata nel trattamento economico complessivo del personale insegnante.

Anche su questo il relatore non ha che da esprimere l'augurio che si trovi rapidamente e, comunque, tempestivamente una soluzione tale da non provocare ulteriori sussulti nel settore interessato.

Non ho altro da aggiungere, dato che non vi sono state particolari domande di chiarimento. Credo che il Senato compirà opera saggia se, perfezionando quanto la Camera dei deputati ha preparato con accuratezza ed il Governo ha lodevolmente proposto, darà la sua definitiva sanzione al provvedimento, di cui ho illustrato brevemente i vantaggi. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Avverto che la 6ª Commissione ha presentato un ordine del giorno.

Invito l'onorevole Presidente della 6ª Commissione a dare lettura di tale ordine del giorno e ad illustrarlo.

DONATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'ordine del giorno presentato dalla 6ª Commissione è del seguente tenore:

« Il Senato della Repubblica, nel dare la propria approvazione al disegno di legge n. 2542, impegna il Governo a predisporre tempestivamente i provvedimenti opportuni affinché nella elaborazione della prevista tabella unica da adottare con effetto dal 1º luglio 1963 venga computata per il personale insegnante la somma delle indennità indicate nelle due tabelle annesse al disegno di legge approvato ».

L'ordine del giorno è firmato dalla 6ª Commissione, la quale esprime il proprio ringraziamento al Governo per avere accolto le giuste aspirazioni della categoria degli insegnanti e per avere così realizzato quella

perequazione di indennità che era giustamente richiesta da tutto il corpo docente. La Commissione si augura, sostanzialmente, che se oggi, per ragioni tecniche, la somma dell'indennità di studio resta divisa in due parti, una parte permanente ed una parte con effetto fino al 30 giugno non si crei una soluzione di continuità, ma effettivamente si predispongano, tempestivamente, i provvedimenti necessari per far sì che, con il mese di luglio, l'indennità di studio unificata sia comprensiva dell'indennità di studio attuale e dell'attuale indennità integrativa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della pubblica istruzione.

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Ringrazio il Senato per la particolare sollecitudine nella discussione del disegno di legge e dichiaro subito che la mia risposta sarà molto succinta. Ringrazio inoltre il relatore, senatore Oliva, e annuncio che accetto l'ordine del giorno presentato all'unanimità dalla 6ª Commissione ed illustrato dal senatore Donati.

Questo ordine del giorno è analogo ad altro presentato alla Camera dei deputati, ed in quella sede accettato non solo dal Ministro della pubblica istruzione, ma dal Governo nel suo complesso, con il consenso anche dei Ministri dei Dicasteri finanziari, affinché l'inconveniente che il senatore Donati ha indicato come possibile non abbia a verificarsi. Posso rinnovare l'assicurazione che con il 1º luglio l'indennità di studio sarà unificata ed avrà l'importo complessivo risultante dalla somma delle due parti attuali.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, non è necessario che io lo illustri. Esso conclude la lunga vertenza durante la quale il personale insegnante ha rivendicato un'indennità di studio che fosse calcolata sui nuovi coefficienti di stipendio da esso goduti, cioè sui coefficienti corrispondenti alla legge n. 831, entrata in vigore nell'ottobre del 1961. Gli onorevoli senatori sanno che la vertenza ha avuto varie fasi. Il Governo infatti ha accolto in linea di princi-

pio le rivendicazioni, dando ad esse un'applicazione graduale: ha concesso per il primo semestre del 1962 un'indennità *una tantum*, ha istituito poi l'indennità di studio con il secondo semestre 1962 e quindi l'ha maggiorata a partire dal 1º gennaio 1963 nella forma prevista dal disegno di legge, ulteriormente integrata dalla Camera in accoglimento di affidamenti dati al momento della conclusione dell'accordo con le organizzazioni sindacali degli insegnanti.

A me preme sottolineare che in questo modo l'importo del provvedimento si avvicina agli 82 miliardi annui per la sola indennità di studio, a cui, naturalmente, debbono essere aggiunte, dal 1º maggio, le somme corrispondenti all'assegno graduabile o temporaneo, il quale comporterà un onere annuo, per il solo personale insegnante, di circa 108 miliardi. Quindi in questo semestre, sia pure in due scadenze diverse, dal 1º gennaio e dal 1º maggio, il personale della scuola otterrà prima un'indennità corrispondente a 70 lire a punto sugli attuali coefficienti, poi un'ulteriore indennità corrispondente a circa 80 lire a punto, sempre sugli attuali coefficienti. Saranno quindi in totale 150 lire a punto, con un onere annuo di circa 190 miliardi.

Debbo anche ricordare che questo notevole miglioramento, il quale arriva con qualche ritardo nei confronti di analoghi miglioramenti ottenuti dal personale civile dello Stato, è stato tuttavia preceduto, abbastanza recentemente, in questa legislatura, da altra legge che ebbe una cospicua importanza per il personale della scuola, la legge n. 831, entrata in vigore nell'ottobre del 1961, la quale ha condotto ai nuovi coefficienti di stipendio mediante uno slittamento in avanti rispetto ai precedenti ed ha configurato per il personale insegnante una carriera particolare, corrispondente alle funzioni che esso assolve. Tale legge a suo tempo importò per lo Stato un onere di 60 miliardi e soprattutto pose la base su cui innestare gli attuali miglioramenti con i nuovi coefficienti.

Sono dunque 250 miliardi complessivi di miglioramenti che il personale insegnante ha ottenuto in una legislatura: mediamente il

beneficio comporta un aumento dell'80 per cento delle retribuzioni.

Come Ministro non posso che rallegrarmi vivamente. Tali aumenti rappresentano un riconoscimento per la funzione dei docenti e un riconoscimento della necessità di una loro sistemazione decorosa. Penso che questi aumenti possano servire anche a richiamare le giovani generazioni all'insegnamento, nell'interesse culturale del nostro Paese, per far fronte alle esigenze, oltre che qualitative, quantitative della nostra scuola. Si tratta inoltre di un incoraggiamento per gli insegnanti a svolgere sempre meglio il loro dovere, con l'impegno che è loro universalmente riconosciuto.

Il Governo ha compiuto uno sforzo veramente imponente, anche se in fasi diverse e con forme alquanto contrastate, in questa legislatura; ciò testimonia ancora una volta il suo impegno per la soluzione dei problemi della scuola. Sono lieto di darne atto e di poter portare a compimento davanti a questa Assemblea l'iter del disegno di legge. Spero che il Senato vorrà confortarlo con la sua approvazione. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare all'esame dell'ordine del giorno presentato dalla Commissione. Tale ordine del giorno è stato accettato dall'onorevole Ministro. Se ne dia lettura.

BUSONI, Segretario:

« Il Senato della Repubblica, nel dare la propria approvazione al disegno di legge n. 2542, impegna il Governo a predisporre tempestivamente i provvedimenti opportuni affinché nella elaborazione della prevista tabella unica da adottare con effetto dal 1° luglio 1963 venga computata per il personale insegnante la somma delle indennità indicate nelle due tabelle annesse al citato disegno di legge ».

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'ordine del giorno. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge. Se ne dia lettura.

BUSONI, Segretario:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1963, l'indennità di studio, istituita per il personale direttivo ed insegnante delle scuole ed istituti d'istruzione elementare, secondaria ed artistica, nonché per gli ispettori scolastici e per il personale direttivo ed educativo dei Convitti Nazionali e degli Educandati femminili statali, è corrisposta agli aventi titolo, a norma delle disposizioni vigenti, nelle misure lorde mensili stabilite dall'annessa tabella A.

(*È approvato*).

Art. 2.

Dal 1° gennaio al 30 giugno 1963 per il personale di cui al precedente articolo, sarà corrisposta un'ulteriore indennità integrativa nella misura dell'annessa tabella B.

(*È approvato*).

Art. 3.

Nel bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato e nello stato di previsione dell'entrata dello Stato per l'esercizio 1962-1963 sono introdotte le seguenti variazioni:

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Entrata:

Capitolo n. 1. — Provento per la fabbricazione e distribuzione dei tabacchi prodotti dal Monopolio, ecc. . . . + L. 8.600.000.000

Spesa:

Capitolo n. 35. — Compera di tabacchi grezzi e lavorati, ecc. — L. 2.400.000.000

Capitolo n. 63. — Avanzo finanziario della gestione, ecc. . . . + L. 11.000.000.000

Stato di previsione dell'entrata dello Stato:

Capitolo n. 23. — Avanzo in gestione della Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ecc. + L. 11.000.000.000

(È approvato).

Art. 4.

Lo stanziamento di lire 6.000 milioni previsto per l'esercizio 1962-63 dall'articolo 47 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, è ridotto di lire 3.040 milioni.

(È approvato).

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63, si provvede con le disponibilità di cui ai precedenti articoli 3 e 4, con quelle derivanti dalla applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592 e per lire 2.500 milioni con corrispondente riduzione del capitolo 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

TABELLA A

INDENNITA' DI STUDIO DAL 1° GENNAIO 1963

Coefficienti	Indennità mensile
220	13.930
260	15.790
309	18.690
402	23.995

450	27.720
522	31.160
580	34.620
700	46.195
800	55.160

TABELLA B

INDENNITA' INTEGRATIVA DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO 1963

Coefficienti	Indennità mensile
220	1.470
260	2.410
309	2.940
402	4.145
450	3.780
522	5.380
580	5.980
700	2.805
800	840

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Donini. Ne ha facoltà.

DONINI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, il Gruppo comunista voterà naturalmente a favore del provvedimento in esame, che costituisce un atto di giustizia nei confronti del personale della scuola, e si rallegra che questa lunga e faticosa vertenza sia giunta per il momento ad una soluzione soddisfacente. Si rallegra inoltre che l'ordine del giorno formulato unanimemente dalla 6ª Commissione abbia portato oggi alle assicurazioni formali da parte del Governo nei riguardi della continuazione del pagamento integrale dell'indennità di studio a partire dal 1° luglio di quest'anno.

Detto questo, ed era giusto dirlo, in ordine al provvedimento che porta il corpo insegnante al livello del trattamento di altre categorie dello Stato, per quel che riguarda l'indennità, va rilevato che esso lascia tuttavia più che mai aperta la grave questione del trattamento finanziario dei nostri insegnanti, dalle scuole elementari fino all'università, e particolarmente del personale

della scuola media inferiore e superiore. La situazione, in questo campo, è grave e preoccupante, tanto più in quanto le esigenze connesse all'espansione scolastica ed all'applicazione della legge sulla scuola unica renderanno necessaria l'assunzione di decine e decine di migliaia di nuovi insegnanti, mentre il nuovo trattamento economico, anche dopo i miglioramenti menzionati dal Ministro e la ridda di miliardi da lui evocata, si tradurrà in pratica in un aumento, soprattutto per le categorie che iniziano la loro carriera nella scuola, di poche decine di migliaia di lire; situazione veramente non tale da invogliare i giovani ad indirizzarsi su questa strada e da arginare quell'emorragia di insegnanti dalle nostre scuole che tutti concordemente deploriamo.

Se la legge sull'istituzione della nuova scuola media dell'obbligo dovesse essere applicata integralmente a partire da quest'anno, occorrerebbero, dal 1° ottobre 1963, non meno di 85-90.000 nuovi insegnanti. Questi non sono accertamenti fantastici o tendenziosi; sono dati confermati, fra l'altro, dai recenti lavori della Commissione d'indagine sulla scuola.

È chiaro che la legge non potrà essere applicata integralmente a partire da quest'anno; ma i colleghi hanno idea di che cosa significhino queste esigenze, questa espansione scolastica senza precedenti? Si tratta di cominciare ad avere, sin da quest'anno, almeno 15-20.000 nuovi insegnanti, in una situazione in cui tutte le Università italiane, per quel che riguarda le materie letterarie, non danno la laurea annualmente a più di 4.500-5.000 giovani, tra le facoltà di lettere e quelle di magistero.

È una situazione veramente terribile, che dovrà preoccupare sin dall'inizio i colleghi che avranno l'onore di partecipare ai lavori della nuova legislatura.

L'attuale provvedimento costituisce senza dubbio un atto di giustizia, ed è per questo che noi lo votiamo. Però non si può dire, come leggiamo nella relazione che il Governo ha premesso alla legge istitutiva dell'indennità di studio, che in questo momento « si creano nelle scuole le condizioni necessarie perchè il personale possa assolvere ai

suoi compiti nel migliore dei modi, avendo a disposizione i mezzi idonei a migliorare la preparazione e l'aggiornamento culturale per una sempre più congrua funzionalità della scuola ».

Sono parole sacrosante; ma non penso che attraverso queste limitate misure si possa passare dall'affermazione teorica ai fatti. Occorre che la collettività italiana si appresti non soltanto a dare qualche indennità, ma almeno a raddoppiare o a triplicare gli stipendi dei maestri e dei professori, e soprattutto quelli dei gradi iniziali dell'insegnamento.

I giovani non possono essere incoraggiati ad entrare in una carriera così difficile e responsabile, quando all'inizio percepiscono poco più di quanto riceve un usciere ministeriale e alla conclusione, cioè quando giungono ad essere professori di liceo, con tutte le indennità percepiscono sempre la metà di quanto guadagna oggi un tecnico laureato, e persino un tecnico diplomato, appena assunto — non certo alla fine della carriera — da qualche industria nel nostro Paese.

Ecco perchè l'intera situazione scolastica deve essere tenuta presente nel momento in cui si vota questo disegno di legge di parziale riparazione nei confronti del corpo insegnante.

Nel concludere la mia dichiarazione di voto, non posso non ricordare le infinite altre rivendicazioni che assillano, angosciano, addolorano il corpo insegnante. Pensiamo, ad esempio, alla tragedia dei pensionati, che neanche da questa legislatura vedranno, non dico ristabilite nella misura prima vigente, ma neppure portate ad un livello decente le loro pensioni. Oggi gli insegnanti in pensione percepiscono appena il 40 per cento di quello che è lo stipendio corrispondente al loro grado, mentre la media nazionale per tutte le altre categorie di impiegati statali è dell'80-85 per cento, e arriva talvolta al 90 per cento.

Vi sono alla Camera 5 o 6 leggine che riguardano tale questione, ma non credo che ormai ...

G U I, Ministro della pubblica istruzione.
Ora ce n'è anche una al Senato, già approvata dalla Camera, sia pure parziale ...

DONINI. Si tratta appunto di una legge parzialissima, che riguarda solo un gruppo di vecchi docenti. Noi la voteremo subito, non appena giungerà al nostro esame; ma si tratta di una soltanto delle molte che avrebbero dovuto contribuire a dare un po' di tranquillità agli insegnanti che non sono più nella scuola, ma il cui esempio costituisce un monito, angoscioso, purtroppo, per coloro che entrano oggi nella carriera. Una rivalutazione di tutte le pensioni, che le portasse almeno al 50-60 per cento dello stipendio attuale, poteva essere proposta subito, e credo che il Senato della Repubblica concorderà con me nell'affermare che sarà suo compito prendere al più presto l'iniziativa affinché tutte queste misure di legge, interrotte purtroppo ora dalla parentesi elettorale, possano essere portate a termine alla ripresa dei lavori parlamentari, prima che abbia inizio il nuovo anno scolastico.

Con queste osservazioni, che mi auguro siano condivise da tutti, riconfermo il voto favorevole del Gruppo comunista al disegno di legge in esame. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Battaglia. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, anche noi voteremo a favore di questo disegno di legge, per quella sensibilità di cui abbiamo dato sempre prova quando si è parlato di potenziare la scuola. Infatti siamo convinti, onorevole Ministro, che la scuola, la quale rappresenta la fucina degli spiriti, la forgiatrice delle intelligenze, la formatrice delle nuove leve e della classe dirigente del domani, non può non essere sempre più e sempre meglio potenziata. Noi abbiamo sempre detto che la scuola è la grande ammalata del secolo e che è necessario guarirla. E poichè questo disegno di legge rappresenta, in un certo senso, un buon farmaco, pur non costituendone il tocca-sana, daremo ad esso il nostro voto favorevole,

anche se siamo convinti che molta strada dobbiamo ancora percorrere, come sottolineava poc'anzi il senatore Donini.

Ella, signor Ministro, giustamente, alla fine del suo discorso, ha messo in rilievo la necessità del potenziamento della scuola anche sotto il profilo del trattamento economico della classe insegnante, se non vogliamo andare incontro ad una assoluta carenza della classe insegnante stessa sotto diversi aspetti, e sotto l'aspetto quantitativo e sotto l'aspetto qualitativo. Non possiamo e non dobbiamo avere, infatti, un corpo insegnante che sia scadente e, per ciò stesso, è necessario alimentare la vocazione all'insegnamento anche delle menti più elette. E, poichè non è possibile vivere solo di vocazione, di arte e di amore, dobbiamo dare la possibilità ai professori di vivere una vita che sia quanto meno al livello della dignità umana.

Questo disegno di legge rappresenta un certo avvio verso questa meta: è per questa ragione, onorevole Ministro, che io ed i colleghi liberali voteremo a favore di esso. Grazie.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Moneti. Ne ha facoltà.

MONETI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, anche il Gruppo della Democrazia Cristiana, a nome del quale ho l'onore di parlare in questo momento, darà con molta soddisfazione il suo voto favorevole a questo disegno di legge. Come ha dimostrato il signor Ministro nel suo breve, ma chiaro discorso, questo disegno di legge è un'altra dimostrazione della volontà con cui questa terza legislatura ha affrontato i problemi della scuola. Nel breve giro di due anni il personale insegnante, che è senza dubbio l'elemento essenziale e centrale del buon funzionamento della scuola, ha potuto vedere un aumento del proprio stipendio di circa l'80 per cento, con un aumento di spesa di 250 miliardi. Io non oso sostenere con questo che il personale della scuola possa ritenersi completamente

soddisfatto, anche perchè la soddisfazione è un fatto molto soggettivo; ma voglio solo dire che, a prescindere da queste considerazioni, alle quali è difficile dare un fondamento obiettivo, non si può negare che veramente è stato fatto uno sforzo quale mai era stato compiuto a favore della scuola. E ciò risulta ancor più evidente, onorevoli colleghi, se noi non consideriamo questo disegno di legge isolatamente, ma lo inquadrriamo tra tutti i molti provvedimenti che in questa legislatura sono stati presi a favore della scuola. È inutile che ricordi ai colleghi i vari stralci del piano decennale; è inutile che ricordi l'approvazione del piano triennale della scuola, che porta alla scuola stessa un sostanziale aiuto per lo sviluppo delle sue strutture materiali, per la sua crescita quantitativa. È inutile che ricordi lo sforzo che è stato fatto per l'assistenza nella scuola dell'obbligo, al fine di rendere veramente operante il principio della Costituzione che vuole l'istruzione obbligatoria gratuita. È inutile che ricordi anche gli sforzi che sono stati fatti per attuare l'articolo 34 della Costituzione, secondo e terzo comma, che prescrivono appunto che ai capaci ed ai meritevoli sia data la possibilità di percorrere tutta la scala degli studi, fino a quelli superiori. Quest'anno abbiamo avuto una distribuzione di 6 miliardi se non sbaglio, per la scuola secondaria inferiore e per la scuola secondaria superiore. Abbiamo avuto la soddisfazione, proprio in questi ultimi giorni, di approvare un altro disegno di legge che, se non sarà ancora sufficiente a coprire le necessità, dimostra però la volontà politica decisa, da parte della maggioranza parlamentare, di affrontare seriamente i problemi della scuola: alludo all'assegno di studio concesso agli studenti universitari.

Ma non sono soltanto provvedimenti di carattere economico e quantitativo che debbono dare una legittima soddisfazione non soltanto a noi della Democrazia Cristiana, ma a tutto il Parlamento italiano, perchè è vanto di tutto il Parlamento italiano avere dimostrato e dimostrare questa volontà, questa sensibilità politica nei riguardi della

scuola, al fine di dare alla Nazione uno strumento efficace ed efficiente per la formazione dei nostri giovani, non soltanto dal punto di vista della loro formazione umana, ma anche dal punto di vista della loro valorizzazione professionale, affinché possano essere immessi nelle strutture politiche, economiche e sociali della nostra società.

Non soltanto, infatti, abbiamo provveduto alla crescita quantitativa della scuola, ma abbiamo avuto la soddisfazione di approvare un altro disegno di legge, molto discusso certo dall'opinione pubblica, ma che noi abbiamo approvato ritenendo di fare un'opera sostanzialmente molto valida, il disegno di legge cioè per la scuola media unica per tutti i ragazzi dagli 11 ai 14 anni, legge che rompe barriere e discriminazioni ingiuste e che dà a tutti i giovani nelle stesse possibilità di rivelare e di affermare le loro capacità intellettuali e morali.

Questo disegno di legge si aggiunge, ripeto, alle tante provvidenze che sono state prese per la scuola, le quali, anche se non sono adeguate, sono però la dimostrazione della volontà con cui questa legislatura ha affrontato (e sono sicuro che altrettanto farà anche la prossima legislatura) i problemi della scuola come i problemi più vitali del nostro Paese. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Bruno. Ne ha facoltà.

BRUNO. A nome del Gruppo socialista, dichiaro che il mio Gruppo, pur riconoscendo valide molte delle osservazioni che sono state fatte dal collega Donini, esprime parere favorevole a questo disegno di legge in quanto esso sancisce un atto di giustizia verso la classe insegnante. Gli insegnanti (permettete che ne parli per conoscenza di causa poichè sono insegnante anche io) accolgono con piacere questo provvedimento e ne sono abbastanza soddisfatti. L'unica cosa — e tutti i colleghi lo fanno — che li ha messi di malumore per parecchio tempo e che continua forse ad avere un cer-

to strascico è il fatto che si sia giunti all'approvazione soltanto negli ultimi giorni della legislatura, dando l'impressione che il provvedimento sia approvato quasi per forza, mentre le altre categorie degli statali hanno visto soddisfatte le loro richieste con precedenza. Rimane ancora (ed il signor Ministro lo sa) la questione dell'assegno temporaneo, che gli insegnanti hanno accettato, non certo con entusiasmo, con decorrenza dal 1° maggio. È vero quello che ha detto il signor Ministro, cioè che gli insegnanti hanno avuto un trattamento particolare dal 1° ottobre 1961 in base alla legge n. 831, ma anche allora si trattava di un atto di giustizia, in quanto si diceva che la categoria degli insegnanti aveva diritto ad un trattamento particolare; in ogni caso, poi, quel trattamento particolare durò soltanto tre mesi perchè dal 1° gennaio 1962 il trattamento degli insegnanti tornò ad essere uguale a quello degli altri impiegati statali, e dal 1° gennaio di quest'anno è divenuto addirittura inferiore. Comunque la situazione cambierà dal 1° maggio; gli insegnanti godranno di un trattamento leggermente superiore rispetto agli impiegati pari grado. Una certa soddisfazione, quindi, in dipendenza della nuova legge, ci sarà, specialmente dal 1° maggio in poi, e per questo motivo il Gruppo socialista conferma il proprio voto favorevole. Dobbiamo tuttavia fare una raccomandazione relativamente al trattamento pensionistico degli insegnanti. Domani la Commissione dell'istruzione esaminerà la leggina relativa ai pensionati, che avrà il voto favorevole dei socialisti; ma il Gruppo socialista invita il Governo ad iniziare, se è possibile subito, lo studio per predisporre un provvedimento, da approvarsi nella prossima legislatura, che diminuisca le distanze fra il trattamento del personale in servizio e quello del personale in pensione. (*Applausi dalla sinistra e dal centro*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, numero 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale » (2545-Urgenza) (Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale », già approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Ottolenghi. Ne ha facoltà.

OTTOLENGHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo socialista darà la sua piena adesione a questo disegno di legge. Tale premessa (che in verità avrebbe potuto ben essere una conclusione) è necessaria per sottolineare alcuni argomenti sui quali desidero brevemente richiamare la benevola attenzione dell'onorevole Ministro.

Il provvedimento al nostro esame impone una disciplina, attesissima e indispensabile al buon funzionamento dell'importantissima Amministrazione postale.

In esso sono stabiliti principi di carattere generale e sono risolte in pari tempo questioni di carattere particolare sulle quali tante volte dovemmo indugiare, anche in questa Aula, ogni qualvolta — discutendosi il bilancio delle Poste — apparve necessario richiamare l'attenzione del Ministro e del Sottosegretario su determinati punti.

Ebbene, mi sia consentito di rilevare anzitutto, con sincera soddisfazione, che viene finalmente dato un ordinamento giuridico ai dipendenti delle agenzie e ricevitorie, cioè al personale subalterno, riconoscendo loro, finalmente, la qualifica di impiegati civili dello Stato.

È questa, direi, la maggiore affermazione di principio contenuta in questo provvedimento, anche se moltissimi articoli — sui quali ovviamente non mi soffermo, per ragioni di tempo — hanno più che altro un carattere regolamentare.

Ma un altro principio è implicitamente affermato nel provvedimento, cioè il principio del decentramento dei poteri.

Chi ha l'onore di parlare ha sempre lamentato, in passato, che per assumere un fattorino, anche durante le feste natalizie o pasquali, vale a dire durante i periodi di particolare lavoro, fosse necessario l'intervento del Ministro. Erano infatti evidenti le incongruenze di questo sistema, le difficoltà alle quali esso dava luogo, i ritardi inevitabili. Finalmente, con l'articolo 9 del disegno di legge viene superato questo punto morto ed è data facoltà anche ai direttori provinciali di assumere personale subalterno.

Non è una innovazione da poco; potrebbe sembrare un piccolo atto di carattere amministrativo, un modesto decentramento di funzioni, e viceversa esso ha un'importanza sostanziale per il funzionamento di questa Amministrazione, che io seguo con passione da tanti anni, se non altro perchè riconosco che il personale dipendente dalla Amministrazione postale è meritevole di una particolare lode e di una particolare considerazione per la sua abnegazione — non è retorica! — e per lo zelo al quale esso lavora, molto spesso in situazioni precarie, in locali insufficienti, in numero assolutamente inadeguato ai veri bisogni dell'Amministrazione.

Il Ministro che mi ascolta sa che ho avuto occasione di partecipare ad una Commissione di studio per la riforma di struttura dell'Amministrazione delle poste. Sono andato all'estero ed ho dovuto fare, necessariamente, dei confronti. Ho rilevato che il numero dei dipendenti postali delle altre Nazioni è enormemente superiore a quello dell'Italia, il che vuol dire che, se in Italia ci dobbiamo dolere, qualche volta, di un non perfetto funzionamento dell'Amministrazione delle poste, ciò è dovuto proprio all'esiguità numerica del personale rispetto a quel-

lo delle altre Nazioni e, soprattutto, all'insufficienza dei locali, che ancora oggi non sono stati ammodernati.

L'onorevole Ministro sa che anche su questo punto io mi sono battuto e mi batto persino troppo insistentemente, quando richiedo l'ammodernamento dei locali, quando richiamo la sua attenzione sulla necessità di dare l'approvazione ed il via ai lavori per certi locali, per certi nuovi edifici postali, lavori che sono già stati proposti e approvati, ma sui quali perdura il silenzio del Ministero. E per essere più esplicito ripeterò, ad esempio, che in una piccola cittadina della mia provincia, Sala Baganza, vi è un ufficio postale vetusto, decadente, insufficiente. L'Amministrazione comunale si è premurata di trovare il terreno e insieme alla T.I.M.O. (la società concessionaria dei telefoni) ha studiato il progetto per un nuovo edificio; il progetto è stato approvato dagli organi tecnici competenti della Amministrazione delle poste, poi è arrivato al Ministero e lì si è fermato perchè non ci sarebbero fondi sufficienti.

Speriamo che con questo ennesimo richiamo ...

GENCO. Senatore Ottolenghi, quanti abitanti ha Sala Baganza?

OTTOLENGHI. Non lo so di preciso; comunque ne ha certamente meno di Altamura! Però è una cittadina commercialmente molto importante, glielo posso assicurare io. Ad ogni modo non si può far questione di numero di abitanti, bensì di quantità di lavoro che deve essere espletato da un determinato ufficio; e a Sala, indipendentemente dal numero degli abitanti, vi è un lavoro notevole perchè si tratta di una cittadina industriale e commerciale, vicinissima al capoluogo di provincia.

Ecco perchè non mi stanco di insistere su questo argomento, anche se posso sembrare noioso.

E passo oltre perchè mi preme di toccare altri argomenti in relazione con quelli trattati da questo disegno di legge che noi salutiamo con piacere. Dico subito, signor Ministro, che sarebbe augurabile che ad esso

facesse riscontro anche quella riforma delle strutture degli organi centrali dell'Amministrazione postale che è stata studiata sotto molti punti di vista, anche contrastanti, perchè in proposito vi sono opinioni diverse.

Noi, con questo disegno di legge, ci accingiamo ad approvare la riorganizzazione dei servizi periferici subalterni, ma rimane pur sempre una deficienza al centro, perchè al centro le direzioni centrali non sono bene articolate, non sono sufficientemente organizzate, o per lo meno meritano di essere riordinate, cioè « ristrutturare ». È questa una parola molto moderna, che a me non piace dal punto di vista linguistico; ad ogni modo adoperiamola pure, posto che ormai è entrata nel linguaggio comune; l'importante è che ci si possa intendere sul concetto.

Onorevole Ministro, vi è poi una questione che non può considerarsi secondaria, anche se riguarda un numero relativamente modesto di dipendenti. Ella sa benissimo che nel dicembre scorso in molte città italiane furono sottoposti ad una severa visita medica di controllo alcuni giovani che erano stati assunti, più o meno provvisoriamente, per le esigenze imperiose delle feste natalizie, in base a una legge speciale che vigeva allora ed oggi ha cessato di avere efficacia.

Molti di questi giovani sono stati licenziati perchè risultati non completamente idonei alla visita medica, che è stata di una eccessiva severità; infatti, ad esempio, se mancava una sola diottria ad un occhio non erano ritenuti idonei ad espletare il servizio di portalettere o di fattorino.

Io non avrei richiamato questa questione, che ormai debbo ritenere superata o in via di superamento, se non mi fossi avveduto che vi è in questa legge una norma che ha la sua importanza e che io approvo. Si tratta dell'articolo 31, che dev'essere posto in relazione con l'articolo 64. Nell'articolo 31 si afferma che l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di un concorso; nell'articolo 64 si richiede, tra i requisiti di coloro che debbono essere iscritti in certi elenchi (da tenersi sempre aggiornati dal direttore provinciale, per eventuali assunzioni), che ab-

biano « sana costituzione fisica ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere ».

In sostanza, si tratta di una norma di carattere generale che mi sembra debba trovare ampia applicazione. Secondo me, i criteri contenuti in questa legge possono per analogia essere estesi al caso in discussione, e prego l'onorevole Ministro di esaminare se, in rapporto alle nuove norme che entrano ora in vigore, non sia il caso di riprendere in considerazione la posizione di quei giovani che sono stati eliminati proprio per la fiscalità — *absit injuria verbis* — della visita medica, la quale ha impedito che essi entrassero definitivamente nell'Amministrazione delle poste.

Ho detto che mi soffermerò soltanto su pochi argomenti; non voglio tediare il Senato che ormai è concorde sull'approvazione del disegno di legge. Mi consenta però l'onorevole Ministro di fare ancora un richiamo a determinati servizi di carattere periferico, i quali hanno un'importanza notevole. Il cittadino che vuol sapere se la posta funziona bene o funziona male, non pone mente alle leggi, che non conosce, ma guarda a quello che è il servizio di recapito della corrispondenza. Il cittadino si lamenta se la corrispondenza arriva in ritardo e, poichè è tratto a generalizzare, ne dà la colpa non all'ufficio locale ma all'Amministrazione in generale, anche se ciò non risponde ad esattezza.

Mi si diceva non più tardi di ieri nella mia città che i portalettere, richiamandosi a un antico regolamento, secondo il quale essi dovrebbero uscire « a borsa chiusa dagli uffici postali », non recapitano più le stampe. E per verità noi tutti li abbiamo spesso veduti perfino sui tram, carichi fino all'inverosimile, non solo con la borsa strapiena, ma con le braccia che a stento reggono il peso della corrispondenza e delle stampe. Non si può disconoscere che, se il regolamento esiste, deve essere rispettato, se non altro per una ragione di sicurezza e di più facile distribuzione della posta; ma d'altra parte mi è stato fatto presente che nella sola stazione ferroviaria di Parma giacciono tonnellate di stampe non recapitate.

Ed ecco un serio problema: non c'è personale sufficiente per recapitare le stampe, le quali hanno anch'esse la loro importanza. Non dobbiamo pensare che soltanto la corrispondenza debba giungere puntualmente a destinazione. Vi sono, è chiaro, fra le stampe avvisi pubblicitari o fogli assolutamente inutili; i cittadini già pensano che fra non molto sopraggiungeranno anche le stampe elettorali ad ingombrare le caselle postali. Comunque le stampe hanno una loro precisa funzione e importanza, e questo servizio deve essere sistemato. Le stampe, se sono spedite, debbono essere recapitate, abbiano o no un valore sostanziale, se non altro perchè vi è un cittadino, il mittente, che le ha affrancate ed ha il diritto, avendo pagato la tassa, di vederle consegnate al destinatario.

Sono cose che possono sembrare di lieve momento, ma tuttavia hanno un'importanza notevole, perchè facilmente, ripeto, si è tratti a generalizzare su un preteso disservizio. I cittadini molto spesso puntano il dito contro le Amministrazioni e parlano di disservizio delle poste o di disservizio delle ferrovie. Io contesto che si possa parlare di disservizio. Conosco benissimo la solerzia dell'Amministrazione e le difficoltà contro cui combatte il personale. Debbo però anche far osservare ai capi dell'Amministrazione e al signor Ministro che bisogna porre un riparo, bisogna approntare i provvedimenti che questa legge consente.

Essa conferisce uno stato giuridico, una disciplina giuridica a tutte le agenzie e ricevitorie; occorre però che i servizi siano adeguatamente rinforzati, occorre che il personale sia in numero sufficiente, occorre che gli uffici postali siano ammodernati e adeguati anch'essi alle esigenze.

Avevo promesso di rimanere in limiti di tempo ristrettissimi; consentitemi, perciò, a chiusura di queste poche parole, di rivolgere un saluto cordiale, direi affettuoso, a tutto il personale delle poste che oggi vede realizzato un antico sogno, un'antica aspirazione.

Il personale delle poste attende questo provvedimento e sa quanto utile esso sia, non soltanto per i vantaggi economici o di

carriera che possono derivarne, ma anche per i vantaggi che ne deriveranno al servizio stesso. A questo personale, che ha sempre dato prova di attaccamento al servizio, di zelo e di abnegazione, ritengo che il Senato possa rivolgere un cordiale apprezzamento. Noi socialisti, in particolare, rivolgiamo a tutti questi lavoratori, più o meno modesti, ma comunque responsabili e consapevoli, un pensiero cordiale e l'augurio che possano operare sempre meglio nell'interesse superiore della Nazione. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

G E N C O, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, desidero rispondere brevemente, senza però dare alle mie parole carattere di polemica, alle osservazioni fatte dal senatore Ottolenghi, il quale ha parlato di confronto tra la Amministrazione postale italiana e le Amministrazioni postali estere.

Io non sono proprio convinto che in questo confronto perda l'Amministrazione delle poste italiane, la quale, dal dopo-guerra in poi, ha fatto notevolissimi passi avanti non soltanto nell'organizzazione degli uffici, ma anche nell'ammodernamento generale di tutti i servizi. E di ciò va dato atto non soltanto ai dirigenti, ma anche a tutto il personale.

Se il paese di cui ha parlato il senatore Ottolenghi è ancora privo dell'edificio postale, a me dispiace di non aver saputo prima che egli avrebbe sollevato questa questione, perchè avrei portato qui la lettera giuntami stamani dal ministro Russo, cui avevo fatto premure non per la costruzione di un edificio postale, ma per il cambio di sede dell'ufficio postale della cittadina di Modugno. In tale cittadina, che è a otto chilometri da Bari, al limite della zona industriale di Bari, e che possiede un cementificio, abbastanza importante, ed altre piccole industrie, l'ufficio postale è infatti attualmente alloggiato in un locale non molto decoroso;

il Ministro nella sua lettera mi assicura che sarà provveduto.

La cittadina di Modugno ha 20.000 abitanti; abbiamo infatti in provincia di Bari città con 15 o 20.000 abitanti, per le quali occorre prendere dei provvedimenti in materia di edifici postali.

Non si può però non riconoscere che la Amministrazione delle poste sta procedendo gradualmente ad acquisire le aree offerte dai Comuni, a fare i progetti e a mandare in appalto i lavori di costruzione degli edifici.

Sabato mattina sono arrivati in provincia di Bari due funzionari della Direzione centrale per andare a prendere in consegna la area offerta a questo scopo da un altro Comune di 18.000 abitanti, senatore Ottolenghi.

O T T O L E N G H I . Siete fortunati!

G E N C O , *relatore*. Io le ho chiesto di indicarmi il numero degli abitanti della cittadina da lei citata, ma non sono riuscito a saperlo: probabilmente saranno 2.000. I Comuni con 2.000 abitanti, da noi, dove ci sono Comuni di 50-60.000 abitanti, si contano sulle dita di una mano e noi li chiamiamo frazioni. Alla riforma si provvederà anche nella sua Provincia, ma lasci tranquillamente che, una volta tanto, l'azione del Ministero delle poste incominci dal Sud per andare verso il Nord: lasciateci, onorevoli colleghi del settentrione, una volta tanto, non dico andare avanti, ma camminare quanto voi!

Lei, senatore Ottolenghi, ha parlato di riforma di struttura. D'accordo; però il problema va inquadrato in quello più vasto della riforma di struttura di tutte le Amministrazioni statali. In quella sede troverà soluzione anche il problema della riforma della Amministrazione delle poste.

Io, onorevole Presidente, avrei la necessità di spiegare un poco il congegno di questo disegno di legge, anche per alleggerire — ma non me l'ha chiesto — la fatica dell'onorevole Ministro. Non avendo avuto, per la brevità del tempo, la possibilità di fare una lunga e dettagliata relazione, ed avendo avuto, d'altra parte, la possibilità di studiare

meglio nel frattempo l'organamento del disegno di legge, consentite che io faccia qualche succinto riferimento a quello che è l'assetto attuale del Dicastero delle poste, della Amministrazione postale o, per meglio dire, degli uffici locali, e, quindi, all'assetto che risulterà da questa legge tanto attesa.

Con decreto presidenziale n. 636, del 5 giugno 1952, le cui norme di attuazione constano di 125 articoli — ne ho portato, ad ogni buon conto, il testo, per timore che qualcuno andasse a scavare i precedenti di questo provvedimento — fu proposta una radicale modifica degli uffici periferici delle poste, che si chiamavano allora ricevitorie: essi furono suddivisi in uffici locali (quelli di maggiore importanza) ed agenzie (quelle di minore importanza). Il personale in servizio solo in parte conseguì lo stato giuridico ed economico dei dipendenti civili di ruolo dello Stato, in quanto furono conservati alcuni particolari istituti propri dell'ordinamento delle ricevitorie. Gli uffici locali furono suddivisi in sei categorie: uffici di gruppo A, di gruppo B, di gruppo C, poi di gruppo D, E ed F.

D E L U C A L U C A . Tutto l'alfabeto!

G E N C O , *relatore*. Onorevole De Luca, non è questione di alfabeto. Vede, io adesso sono costretto a perdere cinque minuti: la sua interruzione mi obbliga a spiegare per quali ragioni vi è stata la necessità di questi gruppi. L'Amministrazione delle poste adopera il cosiddetto modello U.L.1 (Uffici locali 1), nel quale sono annotati tutti i movimenti dell'ufficio postale cui il modello si riferisce: le raccomandate in arrivo, quelle in partenza, le assicurate, i telegrammi, i dispacci, i pacchi; e poi i servizi in danaro compiuti per conto di altre Amministrazioni, quelli che noi chiamiamo servizi delegati. Ad ognuna di queste operazioni (ad esempio, il pagamento di una pensione) viene attribuito un certo coefficiente, che praticamente è un punteggio e che rappresenta, grosso modo, il numero dei minuti occorrenti per compiere ogni operazione: supponiamo, per il pagamento di un'assicurata, due minuti, due minuti e mezzo. Il numero delle

assicurate, moltiplicato per il coefficiente, dà un certo punteggio...

D E L U C A L U C A. Anche al centro!

P R E S I D E N T E. Senatore De Luca, non interrompa: questa discussione non deve trasformarsi in un colloquio!

G E N C O, *relatore*. Onorevole Presidente, il senatore De Luca vuole evidentemente che noi passiamo qua il tempo della colazione!

Pertanto, moltiplicando il numero degli effetti postali, dei dispacci o delle assicurate per il relativo coefficiente, si ha un punteggio e, sommati tutti i punti, si ha un punteggio totale; dividendo per 60 si ha il coefficiente che caratterizza ogni ufficio. Quindi c'è una rigorosa classificazione dell'ufficio, perchè questi calcoli vengono rivisti da un ispettore. Che cosa è accaduto? Che quando la sorte del personale dell'ufficio e particolarmente del direttore era legata a quella dell'ufficio, cioè il direttore aveva il grado corrispondente a quell'ufficio (adesso è stato svincolato), il direttore cercava di attirare verso il proprio ufficio il maggior numero di operazioni e naturalmente l'ufficio otteneva una classifica superiore, un po' artefatta. Successivamente però, essendoci la verifica quinquennale, queste cose si potevano correggere.

In base al citato decreto presidenziale, si chiamavano agenzie le ex ricevitorie con meno di 1.250 punti; oltre poi alle zone di recapito o servizi rurali di portalettere, vennero previste le ricevitorie, già collettorie, che sono pur sempre zone di recapito, ma con la particolare caratteristica che il titolare della zona, per particolari situazioni topografiche ed ambientali, ha anche l'incarico di svolgere per due ore al giorno alcuni servizi postali. Dal 1952, epoca di quel decreto presidenziale, al 1958, non fu fatto nulla, eccezion fatta per i portalettere rurali, per i quali si provvide nel 1953, con apposito provvedimento, ad equipararli, ai fini del trattamento economico, agli altri agenti di ruolo dell'Amministrazione. Nel 1958 per il personale dei ruoli ordinari fu emanata

la legge che va sotto il numero 119 e successivamente la legge che va sotto il numero 120 (le ho portate qui tutte e due). Contemporaneamente, per il personale degli uffici locali, con la legge n. 120, si provvedeva a sanare alcune lacune emerse in sede di applicazione del decreto presidenziale n. 656. Seguì la legge n. 4 del 25 gennaio 1960, che, consentendo il riscatto dei servizi comunque prestati fino all'ottobre 1952, accontentò le giuste aspirazioni dei dipendenti degli uffici locali e delle agenzie per un più adeguato trattamento economico e di quiescenza, analogo a quello del personale dei ruoli ordinari dell'Amministrazione.

Vale la pena di ricordare qui la legge sulla sistemazione dei procaccia postali. Per quanto queste leggi succedutesi abbiano innegabilmente migliorato la situazione del personale degli uffici locali e delle agenzie, pur tuttavia questa categoria benemerita di personale, sotto il profilo della carriera e conseguentemente sotto il profilo del trattamento economico, era rimasta in posizione indubbiamente più sfavorevole di quella del personale dei ruoli ordinari. Il distacco, che si era verificato già in partenza, aumentò con la legge n. 1406 del 31 dicembre 1961. Quindi è legittima l'aspirazione del personale degli uffici locali, più volte manifestata dalle organizzazioni sindacali, ad ottenere un provvedimento legislativo atto ad eliminare le sperequazioni, ponendo il personale degli uffici locali e delle agenzie su un piano di parità con quello dell'altro personale dipendente dalla stessa Amministrazione. A titolo di cronaca, dirò semplicemente che gli ufficiali dell'albo nazionale partivano dal coefficiente 193 per andare dopo 8 anni, cioè dopo 4 aumenti biennali del 2,50 per cento ognuno, al coefficiente 211. Ora, come è noto, i dipendenti dello Stato fruiscono ogni biennio almeno di un aumento del 2,50 per cento. Otto anni di servizio comporterebbero 4 scatti biennali del 2,50 per cento, pari ad un aumento complessivo del 10 per cento; quindi un coefficiente 212,30 (193 più 19,3). Invece il coefficiente raggiunto era quello inferiore di 211, e questo mentre la progressione di carriera è inferiore anche a quella degli stessi operatori di esercizio dei ruoli

organici, che svolgono le stesse mansioni degli ufficiali degli uffici locali, giacchè l'ufficiale della carriera esecutiva dei ruoli ordinari ha una progressione di carriera che va dal coefficiente 193 al coefficiente 357, mentre l'ufficiale che presta le stesse mansioni negli uffici locali inizia la carriera al coefficiente 193 e raggiunge, dopo ben 8 anni di servizio, il solo ed ultimo coefficiente 211.

Analogo ragionamento si può fare per i portalettere e per i procaccia, i quali, partendo da un coefficiente 160, soltanto dopo 8 anni di effettivo servizio raggiungono l'unico ed ultimo coefficiente di 170, laddove, se avessero acquisito gli scatti biennali del 2,50 per cento, avrebbero raggiunto dopo 8 anni il coefficiente 176. E potrei continuare nell'esposizione delle differenziazioni, se non temessi di tediare il Senato.

Venerdì scorso, onorevole Ministro, la 7ª Commissione ha approvato all'unanimità il disegno di legge relativo ai dipendenti (che sono circa 12 mila) dell'Amministrazione di Stato per i servizi telefonici, che hanno così ricevuto una giusta soddisfazione delle loro richieste. Si tratta di una categoria che collabora nella sua Amministrazione, onorevole Ministro, ed era quindi giusto che si dovesse pensare anche a questo personale del suo Ministero, in attesa di quella riorganizzazione generale di cui ha parlato il senatore Ottolenghi.

Vorrei brevemente accennare al Senato come è organizzata l'Amministrazione postale. Anzitutto la carriera dei direttori è legata al progredire degli uffici. La disposizione è giustificata dal fatto che si ritiene che il prestigio del direttore sia collegato in certo modo anche al movimento dell'ufficio, e per questi motivi la persona del direttore è stata sin qui legata all'ufficio cui egli è preposto, dal quale è pressochè inamovibile. Infatti il Ministero non può disporre trasferimenti *ad libitum*; vi è una Commissione centrale per gli uffici locali che deve essere sentita dal Ministro prima dell'emissione del decreto di trasferimento. Analoghe disposizioni vigono per gli ufficiali delle agenzie. Quando un'agenzia si rende vacante del titolare, sostituiscono il titolare i congiunti prossimi dello stesso (è stata abolita la ereditarietà al vertice dello Stato, ma sino a questo mo-

mento è rimasta nell'Amministrazione delle poste!). In via subordinata, può sostituire il titolare dell'agenzia il coadiutore con 7 anni di servizio. Ora, mentre gli uffici locali hanno un personale coadiuvante in numero variabile in dipendenza dell'importanza dell'ufficio, per le agenzie è prevista questa figura del coadiutore, ma senza alcun rapporto con l'Amministrazione. Il rapporto è puramente fiduciario, nei rispetti del titolare dell'agenzia. Manca quindi qualunque forma di assistenza e di previdenza ed è incomprendibile l'irregolarità della posizione di una tale categoria in un'Amministrazione di Stato, dal momento che noi imponiamo a tutte le aziende private, piccole o grandi, di provvedere all'assistenza e alla previdenza per il personale dipendente. Veniva corrisposto, appunto per il coadiutore, alle agenzie un compenso ad ore. Al portalettere è legata, infine, la figura del sostituto, cioè di colui che lo deve sostituire in caso di impedimento o di malattia. Nella legge erano previsti anche i compensi che si dovevano corrispondere al portalettere dopo un mese di assenza, dopo sei mesi, e così via.

Ora, naturalmente, il provvedimento di cui parliamo ha messo le cose un po' a punto. Ha cominciato col distinguere gli uffici principali, secondo quel tale punteggio, in uffici di gruppo A, di gruppo B e di gruppo C.

Il totale di questi uffici, dopo l'approvazione di questo provvedimento, sarà di 1.138 ed il personale direttivo di questi uffici apparterrà alla carriera di concetto. Sono interessati, è chiaro, un numero di direttori pari al numero degli uffici.

Prima il direttore dell'ufficio locale di gruppo A aveva il coefficiente 402; gli uffici locali erano in numero maggiore, cioè erano 216, in quanto bastava avere raggiunto 18.000 punti per passare nel gruppo A. Oggi, con l'applicazione di questa nuova legge, gli uffici locali di gruppo A — secondo le vecchie statistiche — saranno 29, perchè occorrerà aver superati i 35.000 punti. Il direttore dell'ufficio locale di gruppo A passa dal coefficiente 402 al coefficiente 500.

Quanto ho detto concerne la carriera di concetto, alla quale appartengono i direttori degli uffici locali dei gruppi A, B e C.

Vi è poi la carriera esecutiva, che comprende i direttori di uffici locali di gruppo D e di gruppo E, che sono in numero di 8.556; vi è poi un certo numero di ufficiali, divisi in primo ufficiale, ufficiale di 1ª classe, ufficiale di 2ª classe ed ufficiale di 3ª classe; per quanto concerne i primi ufficiali, il numero è in ragione del 3,50 per cento del totale degli ufficiali. Per questa categoria si ha un numero totale di 30.107 persone.

Vi è poi la carriera ausiliaria, composta da 19.371 unità. I portalettere ed i vecchi procaccia non vengono più chiamati con questo nome, ma sono qualificati in agenti di 1ª classe, di 2ª classe e di 3ª classe; oltre a questi vi sono gli agenti superiori e i fattorini. Questi partono dal coefficiente 150.

Pertanto, in definitiva, onorevoli colleghi, questa legge interessa 59.032 elementi.

Voi mi domanderete: avendo abolito la figura del coadiutore e la figura del sostituto portalettere, che cosa avverrà del personale che attualmente presta lavoro con queste qualifiche?

Vi sono delle norme transitorie, nella legge, in base alle quali sarà istituito un albo nazionale, in cui saranno iscritti questi coadiutori e questi sostituti, con una graduatoria che sarà compilata secondo il numero degli anni di servizio, secondo il punteggio e così via. L'Amministrazione farà, fino al 31 dicembre 1965, un concorso al quale ammetterà i coadiutori reggenti i quali, alla data della pubblicazione della presente legge, abbiano prestato almeno un anno di servizio. Tale ammissione al concorso viene riservata anche ai coadiutori che abbiano lasciato l'incarico da non oltre due anni ed abbiano raggiunto l'anno di servizio.

Naturalmente, l'inquadramento di questi coadiutori avverrà nei limiti dei posti disponibili dal 1º gennaio 1964 al 31 dicembre 1965.

Ai reggenti dei posti di ricevitore, di portalettere, di procaccia, in servizio alla data di pubblicazione della legge, verrà riservato il primo concorso che l'Amministrazione bandirà per i posti disponibili nella qualifica di dipendente della carriera ausiliare negli uffici locali.

Oltre questo provvedimento di carattere, direi, contingente e transitorio, verrà riser-

vato in via permanente in tutti i concorsi per l'accesso alle carriere ausiliarie, il dieci per cento dei posti a questo personale che ha fin qui servito l'Amministrazione. Cessa così la figura del coadiutore, del sostituto, che, alla cessazione del servizio del reggente o del portalettere, cessava anch'egli il servizio.

Gli ufficiali postali poi sono stati svincolati dalle sorti dell'ufficio a cui presiedono, e la legge prevede, ad esempio, che un ufficiale del gruppo E possa essere promosso al grado corrispondente di gruppo D, così come la stessa possibilità si prevede per gli altri gruppi C, B, A, rimanendo nell'ufficio di grado inferiore.

Desidererei continuare a spiegare il contenuto di questa legge che prevede un po' tutto, dai doveri ai diritti del personale, ai trasferimenti, ai concorsi per titoli ed altri, ma questi particolari non ritengo possano interessare molto chi non si occupi in modo specifico di questa materia. Voglio solo mettere in evidenza che con questa legge le agenzie, che sono 1.300, diventano 3.029, il che vuol dire che 2.271 agenzie saranno promosse a uffici locali di gruppo E. Inoltre molti uffici locali di gruppo E diventeranno di gruppo D, di modo che questi ultimi passeranno da 1.134 a 3.306. Gli uffici di gruppo C, che sono attualmente 743, diventeranno 882. In totale si tratta di 12.223 uffici che vengono interessati da questa legge, con un personale di quasi 60.000 unità.

Onorevoli colleghi, mi avvio rapidamente alla fine, con la precisazione che, se ci sarà bisogno, potrò illustrare gli articoli man mano che li discuteremo. Con il disegno di legge in oggetto, come ha detto l'onorevole Ottolenghi, vengono finalmente appagate le giuste richieste della numerosa e benemerita categoria del personale degli uffici locali, che compie il suo servizio con zelo, attaccamento e passione e, a volte, in condizioni di estremo sacrificio, direi con eroismo.

Pensate che nei giorni scorsi, quando la morsa del gelo ha attanagliato tutta l'Italia, e finanche l'Italia meridionale, i servizi postali hanno funzionato regolarmente, e di questo ognuno di noi è stato testimone.

Basterà ricordare a questo punto le patetiche figure dei portalettere rurali. Quante volte abbiamo visto su « La Domenica del

Corriere » le sembianze di qualcuno di questi portalettere, con l'indicazione del numero dei chilometri quotidianamente percorsi per portarsi nelle zone più impervie o nei più sperduti casolari, onde far giungere il conforto di una lettera o di un pacco! Sono lavoratori umili e sconosciuti, che nelle zone più inaccessibili ed isolate del nostro Paese percorrono giornalmente chilometri e chilometri (e « La Domenica del Corriere » si dilungava a fare il computo dei chilometri percorsi in totale; in base agli anni di servizio ed ai chilometri giornalieri si arrivava talvolta a cinque o sei volte il giro del mondo).

Il personale adibito a questo servizio rappresenta quasi un complemento delle nostre famiglie. Quanti di noi non hanno tante volte atteso il postino con spiegabile ansia? E il postino, con una specie di sesto senso, intuisce se nella lettera c'è una notizia allegra o luttuosa. Egli è così diventato partecipe della vita delle nostre famiglie. Non pensate alle città, dove il postino distribuisce la posta in cinquanta o cento caselle in un portone di un grosso fabbricato; pensate al postino che va di casa in casa nelle campagne o di porta in porta nei paesi. Prima che gli si apra la porta già esclama: « c'è la lettera del figlio che fa il soldato », o « c'è la partecipazione di nozze », proprio perchè questa specie di sesto senso lo avverte se la notizia è buona o cattiva...

O T T O L E N G H I . Senza violare il segreto epistolare, però! (*Ilarità*).

G E N C O , *relatore*. Quante volte non abbiamo letto sul volto del postino la gioia o la tristezza, con cui partecipava alle nostre stesse ansie, ai nostri stessi dolori?

In occasione del centenario dell'Amministrazione postale, noi abbiamo avuto la ventura di assistere, alla presenza del Presidente della Repubblica, alla sfilata delle otto diligenze provenienti da zone lontane della Nazione, ed è stato un bene, onorevole Ministro, farle girare da un capo all'altro dell'Italia, affinché i nostri figlioli capissero come si viveva nel secolo scorso, affinché le generazioni dell'epoca degli aerei, della ra-

dio, della televisione, comprendessero che le generazioni che le hanno precedute hanno vissuto in ben altre condizioni; i nostri figlioli, che si spazientiscono quando trovano un passaggio a livello chiuso, quando aspettano più di un minuto una telefonata, ignorano che noi per fare cinquanta chilometri ci mettevamo tre o quattro ore, mentre oggi si possono compiere in mezz'ora.

L'Amministrazione delle poste non poteva celebrare il suo centenario più degnamente che pensando a questa categoria di dipendenti, che portano capillarmente, in modo plastico e visivo, in ogni contrada, la presenza dello Stato, di cui sono l'ultima, preziosa, indispensabile rotellina. Meritano quindi lode e ringraziamento l'Amministrazione e particolarmente lei, signor Ministro, promotore e presentatore del presente disegno di legge; ma un ringraziamento anche all'amico e collega sottosegretario ingegner professor Terranova, che per tre mesi ha dato la sua opera di coordinamento per la redazione materiale di questo disegno di legge; un ringraziamento va infine ai suoi validissimi collaboratori, a quei funzionari che, con la sua guida, hanno redatto il disegno di legge e tenuto per mesi i contatti con le organizzazioni sindacali dei postelegrafonici. La solennità dell'Aula mi vieta di fare i nomi di coloro che hanno dato tanta parte del loro zelo e della loro passione alla nascita di questo disegno di legge, ma i loro nomi sono noti all'Amministrazione, la quale giustamente li conosce ed apprezza.

Qualcuno in vena di fantasie troppo spesso lamenta il disservizio delle ferrovie o delle poste, per un treno o per una lettera che arrivano in ritardo. Non ho bisogno di ricordare che oggi gli effetti postali e le corrispondenze sono arrivati al numero di 5 miliardi all'anno. Ci può essere qualche caso in cui una lettera arriva in ritardo. È nella natura delle cose umane. Ma di questo non possiamo fare carico all'Amministrazione, e tanto meno al personale.

Io so, onorevole Ministro, che l'applicazione di questa legge, che è indubbiamente complessa, richiederà del tempo. Sta a lei e alla solerzia della sua Amministrazione cercare di attuarla il più rapidamente possibile,

si da non deludere o prolungare l'attesa del personale.

Il Senato, nell'approvare questo disegno di legge — faccio eco, senatore Ottolenghi, a quanto ha detto lei — innalza il suo pensiero a tutti questi servitori dello Stato, servitori talvolta eroici, distribuiti da un capo all'altro della Repubblica, nelle città come nei borghi, e manda ad essi un ringraziamento e un saluto che sono la voce stessa della Nazione, se è vero che il Parlamento è la più genuina espressione del Paese. (*Vivi applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

R U S S O, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, onorevoli senatori, mi corre l'obbligo, innanzitutto, di ringraziare l'onorevole relatore per la sua relazione scritta, così efficacemente integrata dalla relazione orale, relazioni che mi consentono di essere molto breve nell'esprimere il pensiero del Governo, senza addentrarmi in un'analisi dei singoli aspetti del disegno di legge che non farebbe che ripetere quanto già l'onorevole relatore ha sottolineato nel suo discorso di stamani.

Prendo atto con viva soddisfazione del consenso unanime manifestatosi in sede di Commissione, e ripetuto poi in quest'Aula, intorno a questo disegno di legge. In sede di Commissione, presente il collega sottosegretario Terranova, che tanto ha collaborato perchè questo disegno di legge potesse giungere all'approvazione del Parlamento, tutti i commissari hanno messo in rilievo come il disegno di legge stesso risponda ad una effettiva esigenza di giustizia e bene si inquadri in quei provvedimenti, approvati recentemente dal Parlamento, che riguardano i settori fondamentali dell'Amministrazione delle poste.

Con il primo disegno di legge, n. 1406, approvato nel 1961, si è provveduto alla sistemazione del personale dei ruoli organici. Con il disegno di legge approvato la settimana scorsa dalla competente Commissione del Senato, in sede deliberante, si è provveduto

al personale dell'azienda di Stato per i telefoni. Con questo disegno di legge, che si collega naturalmente alla riforma del 1952 e a quella del 1958, si provvede per il personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche.

Questo disegno di legge, quindi, ha uno stretto collegamento con quelli riguardanti gli altri due settori dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. E il mio compianto predecessore, senatore Spallino, alla cui memoria desidero rivolgere il più deferente omaggio e il più vivo ricordo, predisponendo il disegno di legge, poi perfezionato con tanta intelligenza e con tanta passione dal senatore Corbellini, lo inquadrò proprio in questa visione organica dei problemi dell'Amministrazione postale.

Il senatore Ottolenghi — e desidero ringraziarlo per il suo intervento — mi ha ricordato il problema della riforma di struttura. Desidero dire che non esiste contraddizione tra questo disegno di legge e il problema della riforma di struttura. Anzi, proprio questi provvedimenti — quelli che sono stati approvati e quello che mi auguro sarà approvato tra breve dal Senato della Repubblica — rappresentano la premessa naturale e indispensabile per quella riforma, che risponde ad una sentita esigenza.

Se il senatore Ottolenghi non mi avesse così cortesemente richiamato a questo tema, vi confesso, onorevoli senatori, che non avrei parlato della riforma di struttura: non ne avrei parlato perchè non strettamente legata al disegno di legge oggetto del nostro esame, ma soprattutto perchè ritengo che si sia troppo parlato fino ad oggi di riforma di struttura. Io mi auguro che a tanti discorsi corrispondano realizzazioni concrete e che la prossima legislatura possa finalmente affrontare questo problema così importante per la vita del nostro Stato.

Ancora, il senatore Ottolenghi mi ha richiamato ad un problema che può apparire particolare, ma che riconosco essere fondamentale per il retto funzionamento dei servizi postali: al problema degli edifici. Consigliere comunale di un piccolo Comune della mia Liguria, al quale sono legato da particolari vincoli di affetto, io sono sensibile alle esi-

genze dei piccoli Comuni; so come in questi piccoli Comuni l'ufficio postale sia veramente l'espressione dello Stato e come quindi dal suo decoro, dipenda un giudizio positivo o negativo non solamente sull'Amministrazione postale, ma su tutta l'Amministrazione dello Stato italiano. Desidero perciò assicurare gli onorevoli senatori che dedicheremo particolari cure alla soluzione di questo problema. La legge del 30 giugno 1959 prevedeva uno stanziamento di 40 miliardi per l'edilizia, di cui 25 destinati agli uffici postali. Purtroppo questi fondi non sono sufficienti, ed io mi propongo, con la collaborazione indispensabile delle Amministrazioni comunali, di affrontare il problema in modo da porre il prossimo Parlamento in condizioni di deliberare e di risolvere il problema degli uffici principali, ma, soprattutto, quello degli uffici locali.

Devo anche dare atto al personale che, se i servizi hanno potuto funzionare nonostante la deficienza dei locali, lo si deve al suo spirito di sacrificio, al suo attaccamento all'Amministrazione; e di questo dobbiamo essere grati al personale stesso.

Il disegno di legge oggetto del nostro esame risponde alle attese della categoria e vi risponde tenendo anche conto della sue caratteristiche particolari, per cui, nel momento stesso in cui più direttamente la inseriamo nella vita dell'Amministrazione statale, nello stesso tempo riconosciamo le caratteristiche particolari e peculiari proprie del servizio prestato.

Il senatore Ottolenghi mi richiamava infine il Regolamento del 1908, evidentemente superato dalla realtà dei tempi. Si è impiegato un certo tempo a modificare questo Regolamento, ma nel 1961 è entrato in vigore un decreto ministeriale che ha abrogato le disposizioni più anacronistiche di esso, per cui oggi del Regolamento del 1908 resta ancora il ricordo vivo, ma esso non è interamente attuale per quanto concerne la sua applicazione. Così anche accolgo la raccomandazione del senatore Ottolenghi per quel che riguarda il problema della visita medica. Già il Consiglio d'amministrazione si è occupato di questo argomento. Noi abbiamo tutto l'interesse a che coloro i quali prestano

servizio siano fisicamente idonei, ma non desideriamo che si giunga ad eccessi di fiscalismo che potrebbero pregiudicare gli interessi non solo dei singoli, ma anche della Amministrazione.

L'onorevole relatore, concludendo la sua relazione in modo appassionato, ha sottolineato come questo disegno di legge, con quelli che l'hanno preceduto, rappresenti la migliore celebrazione del centenario dell'Amministrazione postale. Concordo col giudizio da lui espresso e desidero dire che il richiamo alla tradizione, che è stato particolarmente vivo nella celebrazione all'E.U.R., ci ha consentito di dimostrare quanto l'Amministrazione postale abbia efficacemente contribuito a rafforzare l'unità e la solidarietà del nostro Paese nelle sue diverse regioni, e di rendere omaggio all'opera dei postelegrafonici, pazienti ed intelligenti servitori dello Stato. Li abbiamo seguiti nella loro fatica, nelle ore liete, ma soprattutto nelle ore tristi della storia della nostra Patria, e sappiamo come essi abbiano sempre compiuto il loro dovere in modo appassionato, con un attaccamento all'Amministrazione che deriva forse anche da ragioni familiari: servendo l'Amministrazione postale, essi hanno coscienza di non servirla in modo meccanico, legati soltanto da un rapporto di dare ed avere, da un rapporto di impiego, ma di servire un poco anche una tradizione familiare ed un ricordo vivo nelle loro case, legato a memorie d'infanzia spesso, ai volti cari dei loro nonni e dei loro padri. Credo che sia bene richiamarsi a questi valori della tradizione, non per restare fermi a forme che sono superate, ma per sentire quanto di valido nella tradizione esista e nello stesso tempo per affrontare con il coraggio necessario i problemi che riguardano il personale, gli uffici e le attrezzature, come si conviene ad un Paese civile, ad un Paese moderno come vuole sempre di più essere la nostra Italia.

Cento anni fa il Parlamento italiano compì un atto particolarmente importante proprio in materia postale con quella legge fondamentale che abbiamo celebrato nell'autunno scorso. Questa legge, come sottolineò colui che la presentò al Parlamento, l'ono-

revoles Depretis, rappresentava non soltanto uno strumento di carattere tecnico, ma acquisiva un grande valore politico. E se la guardiamo oggi, a distanza di cento anni, non possiamo che rendere omaggio allo spirito innovatore dei nostri anziani predecessori nell'Aula del primo Parlamento italiano.

Per questo ci richiamiamo volentieri alla tradizione, sentiamo i motivi di riconoscenza e di gratitudine che ci legano al nostro personale, a questo personale che serve così bene gli interessi della comunità nazionale; ma, richiamandoci ai valori della tradizione, riaffermiamo nello stesso tempo la nostra volontà ed il nostro desiderio di essere capaci anche di affrontare quelle riforme che si rivelino indispensabili affinché questo servizio sempre più risponda all'interesse del nostro Paese.

Mi si consenta, signor Presidente, chiudendo questo mio breve intervento, di rinnovare al Presidente della Commissione, all'onorevole relatore e a tutti i componenti della Commissione stessa il mio più vivo ringraziamento per la premura e per la passione con cui, in margini ristretti di tempo, hanno consentito che il disegno di legge venisse sottoposto al voto dell'Assemblea. *(Applausi dal centro. Congratulazioni)*.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

B U S O N I , *Segretario:*

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Le parole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, « uffici locali, agenzie, recapiti, ricevitorie e portalettere » sono sostituite dalle seguenti: « uffici locali, agenzie, recapiti e ricevitorie ».

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'istituzione, la riunione e la soppressione degli uffici locali e delle agenzie sono disposte con decreto del Ministro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.

Nel decreto di istituzione delle agenzie dovrà essere indicato l'ufficio locale viciniore cui l'agenzia è aggregata.

Per l'istituzione, la riorganizzazione e la soppressione delle ricevitorie e delle zone di portalettere si provvede con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la Commissione provinciale per gli uffici locali.

Il relativo decreto di istituzione stabilirà altresì l'ufficio postale da cui la ricevitoria e le zone di portalettere dipendono ».

(È approvato).

Art. 3.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti la Commissione centrale per gli uffici locali ed il Consiglio di amministrazione, si provvede alla classificazione degli uffici locali e delle agenzie ogni cinque anni, sulla base delle operazioni del penultimo esercizio finanziario del quinquennio.

Ai fini della classificazione prevista dal precedente comma, l'importanza degli uffici locali è determinata in base all'entità del lavoro svolto presso i singoli uffici.

L'entità del lavoro è valutata mediante la assegnazione di punti secondo i criteri previsti dal regolamento di esecuzione.

Qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendano impossibile o inopportuna la revisione quinquennale di cui al primo comma, questa può essere prorogata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti la Commissione centrale per gli uffici locali ed il Consiglio di amministrazione.

(È approvato).

Art. 4.

La classificazione degli uffici locali di nuova istituzione è stabilita provvisoriamente con il decreto di istituzione in base all'importanza presunta.

Decorso un anno dalla data di istituzione dei nuovi uffici locali viene provveduto alla loro classificazione definitiva, con i criteri stabiliti dal regolamento.

Per la istituzione di nuove zone di recapito la durata della relativa prestazione è stabilita provvisoriamente con il decreto di istituzione in base alla presunta entità del lavoro.

Decorso un anno dalla data di istituzione viene stabilita, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, la prestazione effettiva da calcolarsi secondo i criteri previsti dall'articolo 6.

(È approvato).

Art. 5.

Qualora si debba procedere alla riunione di due uffici locali esistenti nella stessa località, il Ministero determina quale dei due uffici debba intendersi soppresso, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.

La classifica provvisoria dell'ufficio risultante dalla riunione è determinata dalla somma dei punteggi totalizzati dai due uffici nell'ultima classifica.

L'Amministrazione procede a nuova classifica dell'ufficio, risultante dalla riunione, con i criteri previsti dal regolamento, decorso un esercizio finanziario dalla data del provvedimento di riunione.

(È approvato).

Art. 6.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno determinati i criteri ed i coefficienti di valutazione per quanto riguarda la istituzione e la riorganizzazione di ricevitorie, di posti di portalettere e di posti di procacciato.

Nella formulazione dei criteri si dovrà tenere presente che l'agente può eseguire il servizio anche con mezzo motorizzato.

(È approvato).

Art. 7.

Negli uffici locali, nei quali i telegrammi e gli espressi da recapitare raggiungano almeno la media mensile di ottocento pezzi, l'Amministrazione provvederà al recapito a mezzo di fattorini, il cui assegno numerico per i singoli uffici locali è fissato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.

Ogni quinquennio si dovrà accertare la media mensile dei telegrammi e degli espressi recapitati dai fattorini.

Nei casi in cui la media mensile degli oggetti recapitati sia discesa per qualsiasi motivo al di sotto dei seicento nell'ultimo esercizio finanziario e tale diminuzione di lavoro sia confermata nell'esercizio finanziario successivo al quinquennio, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, verrà ridotto il numero dei fattorini in assegno all'ufficio.

(È approvato).

Art. 8.

Per temporanee e particolari esigenze di carattere locale l'Amministrazione può autorizzare l'attivazione, per un periodo non superiore a quattro mesi in un anno, di una agenzia per l'esecuzione di alcuni servizi, alla quale è preposto un ufficiale da scegliersi preferibilmente tra quelli in servizio nell'ufficio locale vicinore.

Per il funzionamento di tale agenzia gli organi locali devono provvedere alla fornitura gratuita del locale e del relativo arredamento, riscaldamento ed illuminazione.

L'attivazione è disposta dal direttore centrale degli uffici locali su proposta motivata della direzione provinciale competente.

(È approvato).

Art. 9.

Per esigenze di servizio di carattere eccezionale nella ricorrenza delle feste natalizie e pasquali e durante i mesi di luglio e agosto, l'Amministrazione può procedere ad assunzioni di personale straordinario, riconosciuto idoneo, da applicare a mansioni della carriera ausiliaria.

Tale personale può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni in un anno e cessa di diritto dal servizio al compimento di tale periodo.

Al personale assunto ai sensi del primo comma compete per le giornate di effettivo servizio il trattamento economico iniziale previsto per gli agenti non di ruolo di IV categoria dall'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. A detto personale spettano le quote di aggiunta di famiglia, l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, nonchè le competenze accessorie nei casi e misure previsti dalla legge 27 maggio 1961, n. 465.

Tale personale viene assunto con provvedimento del direttore provinciale nel limite del numero annualmente autorizzato dalla direzione centrale per gli uffici locali.

Per tali assunzioni i direttori provinciali sono tenuti a dare la precedenza agli iscritti nell'elenco provinciale dei sostituti come previsto dai successivi articoli.

(È approvato).

Art. 10.

Agli uffici locali è preposto un direttore.

Alla titolarità delle agenzie è preposto normalmente un ufficiale di prima classe. Le funzioni di titolare di agenzia sono conferite dal direttore provinciale.

Nel caso in cui alla titolarità o reggenza di una agenzia aspirino più impiegati, il direttore provinciale conferirà l'incarico, sentita la commissione provinciale per gli uffici locali. Ha titolo di preferenza l'ufficiale che

abbia già prestato servizio nella stessa agenzia come coadiutore reggente, coadiutore o ricevitore, semprechè riconosciuto idoneo.

La revoca dell'incarico di titolare di agenzia viene disposta, con provvedimento del direttore provinciale, oltre che per gravi motivi, anche quando l'impiegato riporti un giudizio complessivo annuale inferiore a « buono » o una sanzione disciplinare superiore alla censura. Contro il provvedimento del direttore provinciale è ammesso ricorso al direttore centrale per gli uffici locali il quale decide in via definitiva, sentita la Commissione provinciale per gli uffici locali.

Per il normale espletamento dei servizi l'Amministrazione determina per ciascun ufficio locale l'assegno quantitativo del personale in rapporto alle esigenze, a carattere permanente, dei vari servizi, ivi compresi quelli delle eventuali agenzie aggregate.

Nel determinare gli assegni si dovrà fissare anche il numero degli agenti da applicare ai servizi interni limitatamente, per questi ultimi, agli uffici di gruppo A, B e, quando occorra, a quelli di gruppo C.

Ove sia necessario, oltre a tali assegni numerici, l'Amministrazione determina la scorta per la sostituzione delle unità assenti per congedo, malattia od altre cause.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, sono fissati i criteri di massima per determinare gli assegni delle unità necessarie a ciascun ufficio locale.

Tali assegni sono stabiliti, per ciascun ufficio locale, con provvedimento del direttore centrale per gli uffici locali. Con lo stesso provvedimento i detti assegni e la relativa scorta possono essere variati, ove, per accertate esigenze di servizio, si ritenga opportuno fissare un diverso assegno numerico.

Ove non sia prevista la scorta, la sostituzione degli agenti sarà effettuata mediante personale, denominato « sostituto », iscritto in apposito elenco che, ai sensi delle disposizioni che seguono, viene tenuto da ogni direzione provinciale.

(È approvato).

Art. 11.

Negli uffici locali di gruppo *E* di limitata importanza, oltre al dirigente, non sono assegnate unità della carriera esecutiva, salvo comprovate esigenze di servizio.

Si considera di limitata importanza l'ufficio locale di gruppo *E* che, secondo i criteri fissati per la classifica, non totalizzi più di 1.250 punti.

Ove i criteri relativi alla classifica degli uffici locali vigenti alla data di pubblicazione della presente legge dovessero essere variati, il punteggio complessivo per stabilire gli uffici locali di gruppo *E* di limitata importanza sarà fissato dal regolamento di esecuzione.

(È approvato).

Art. 12.

L'organico del personale di ruolo degli uffici locali è determinato per ciascuna carriera e qualifica dal numero dei posti istituiti con le modalità stabilite dalla presente legge.

Con decreto ministeriale sarà determinata per ciascuna carriera la situazione numerica complessiva dei relativi posti esistenti al 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto delle variazioni verificatesi nel corso dell'anno stesso.

(È approvato).

Art. 13.

Gli orari di servizio al pubblico degli uffici locali, delle agenzie e delle ricevitorie sono stabiliti dal direttore generale o, per sua delega, dal direttore centrale per gli uffici locali.

Nei giorni festivi gli uffici locali, le agenzie e le ricevitorie rimangono chiusi al pubblico.

Per particolari esigenze di carattere locale e stagionale il direttore generale di amministrazione, o, per sua delega, il direttore centrale per gli uffici locali, può disporre l'apertura festiva di uffici locali e di agenzie determinandone l'orario ed i servizi.

(È approvato).

CAPO II.**STATO GIURIDICO****Art. 14.**

Gli impiegati di ruolo degli uffici locali e delle agenzie postali, telegrafiche e fonotelegrafiche sono impiegati civili dello Stato.

Ad essi si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e, in materia di trattamento economico, le disposizioni vigenti per le corrispondenti carriere degli impiegati di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, salvo quanto disposto dalla presente legge, nonchè dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni.

(È approvato).

Art. 15.

Il personale di ruolo degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si distingue in:

- personale della carriera di concetto;
- personale della carriera esecutiva;
- personale della carriera ausiliaria.

(È approvato).

Art. 16.

I direttori di ufficio locale dei gruppi *A*, *B* e *C* appartengono al personale della carriera di concetto.

I direttori di ufficio locale dei rimanenti gruppi e gli ufficiali appartengono al personale della carriera esecutiva.

Gli agenti appartengono al personale della carriera ausiliaria.

Le attribuzioni del personale, di cui ai commi precedenti, sono determinate dalla presente legge, dal relativo regolamento di

esecuzione, dalle leggi, regolamenti ed istruzioni che disciplinano i servizi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

(È approvato).

Art. 17.

I direttori di ufficio locale svolgono funzioni di dirigenza, di gestione e di controllo dell'ufficio a cui sono preposti; concorrono personalmente allo svolgimento dei servizi; vigilano e coordinano l'opera del personale dipendente; svolgono funzioni di carattere amministrativo, contabile e tecnico nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi, dai decreti e dalle norme di servizio.

(È approvato).

Art. 18.

Gli ufficiali svolgono mansioni di sportello, di trasmissione e ricezione telegrafica, di movimento postale, di collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa, nonché di archivio, di registrazione e di copia, secondo le norme contenute nelle leggi, nei decreti e nelle istruzioni dei servizi postali e telegrafici. Svolgono, altresì, funzioni di aiuto dirigenza negli uffici locali.

I primi ufficiali sono applicati esclusivamente negli uffici locali di gruppo A e B dove, oltre alle mansioni di cui al primo comma, coadiuvano i direttori nell'espletamento della loro funzione e li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.

Negli altri uffici locali le mansioni di cui al precedente comma sono espletate da un ufficiale che assume la denominazione di ufficiale delegato.

Agli ufficiali, oltre alle mansioni di cui al primo comma del presente articolo, può essere conferito l'incarico di titolare o reggente di agenzia.

(È approvato).

Art. 19.

Gli agenti della carriera ausiliaria svolgono il servizio di recapito, di trasporto e scam-

bio degli effetti postali e quello di ricevitoria. Da quest'ultima mansione sono esclusi gli agenti aventi la qualifica di fattorino.

Gli agenti della carriera ausiliaria addetti a mansioni di portalettere provvedono al recapito degli oggetti di corrispondenza, al recapito dei pacchi ed alla vuotatura delle cassette d'impostazione.

I detti agenti eseguono le operazioni interne inerenti al servizio di recapito nonché le prestazioni manuali che sono specificate, in via di massima, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.

Sono applicati, altresì, ove occorra, anche al servizio di trasporto, di consegna e di scambio degli effetti postali.

Negli uffici locali di minore importanza, di cui al precedente articolo 11, e nelle agenzie gli agenti possono essere incaricati di eseguire le operazioni relative alla formazione, consegna, ricevimento e scambio degli effetti postali, anche se tale adempimento avvenga oltre l'orario di apertura dell'ufficio al pubblico.

Gli agenti addetti al servizio di procacciato provvedono al trasporto, scambio e consegna degli effetti postali. Provvedono, altresì, ove necessario, al servizio di recapito.

Gli agenti preposti ad una ricevitoria sono tenuti a disimpegnare, oltre al servizio di distribuzione, anche il servizio di trasporto e scambio degli effetti postali ove, quest'ultimo, non sia diversamente organizzato.

Detti agenti hanno l'obbligo di sottoporre al controllo del direttore dell'ufficio postale, dal quale dipendono, quando questi ne faccia richiesta per accertarne la regolarità, le carte valori avute a fido ed i registri dei vari servizi espletati dalla ricevitoria.

I fattorini applicati negli uffici locali e nelle agenzie sono addetti al servizio di recapito dei telegrammi e degli oggetti ammessi al trattamento del recapito per espresso in base alle vigenti leggi, regolamenti ed istruzioni.

Hanno, altresì, l'obbligo di ritirare i telegrammi accettati dagli uffici succursali e di eseguire le prestazioni inerenti al servizio di recapito dei telegrammi e degli espressi in genere.

Gli agenti di 2ª e 3ª classe, ove occorra, possono essere addetti al recapito dei telegrammi e degli espressi, purchè di età non superiore a 32 anni.

È in facoltà dell'Amministrazione fare eseguire il recapito con mezzi motorizzati propri o dell'agente.

Nel caso in cui il servizio viene eseguito con mezzi motorizzati di proprietà dell'agente spetta a questi l'indennità giornaliera di lire 9 per ogni chilometro dell'itinerario assegnato, con l'obbligo, da parte dell'agente, di contrarre idonea assicurazione per responsabilità civile i cui criteri saranno stabiliti dall'Amministrazione.

L'articolo 22, secondo comma, del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, si applica, ove occorra, anche agli agenti che, previa autorizzazione, svolgono il servizio con mezzi meccanici propri.

Le disposizioni di cui ai precedenti tre commi si applicano anche agli agenti di esercizio adibiti ad analoghe mansioni presso gli uffici principali.

(È approvato).

CAPO III.

CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO

Art. 20.

La carriera del personale di concetto degli uffici locali comprende le seguenti qualifiche:

- direttore di ufficio locale di gruppo A;
- direttore di ufficio locale di gruppo B;
- direttore di ufficio locale di gruppo C.

(È approvato).

Art. 21.

I posti disponibili nella qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo C sono conferiti mediante concorso per titoli e per esame speciale a mezzo colloquio, al quale sono

ammessi a partecipare i direttori di ufficio locale di gruppo D che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio con qualifica di direttore di ufficio locale.

Il detto periodo di anzianità è ridotto di due anni per gli impiegati forniti di laurea o titoli equipollenti.

Per partecipare al concorso predetto gli aspiranti debbono essere in possesso del titolo di studio di licenza di scuola media superiore e non aver riportato, anche una sola volta, nell'ultimo triennio, un giudizio complessivo inferiore a « buono ».

Il bando di concorso preciserà le materie su cui verterà il colloquio.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto del Ministro, è presieduta dal Presidente della Commissione centrale per gli uffici locali ed è composta da altri quattro membri, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, dei quali due scelti fra i membri effettivi della detta Commissione centrale e due su proposta del direttore generale di amministrazione. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la Commissione di cui al comma precedente forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

(È approvato).

Art. 22.

I concorsi per i posti di direttore di cui all'articolo 21, indetti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* del Ministero.

I bandi di concorso devono indicare il numero dei posti disponibili per i quali è indetto il concorso.

Gli uffici a cui si riferiscono i posti disponibili messi a concorso saranno indicati in allegato al bando.

I bandi di concorso devono altresì precisare i documenti da allegare a corredo della domanda e le condizioni particolari necessarie per l'ammissione.

Per particolari esigenze di servizio i candidati possono essere sottoposti ad esami orali per l'accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere specificate nel bando di concorso.

(È approvato).

Art. 23.

La Commissione esaminatrice deve procedere alla valutazione dei titoli applicando i coefficienti numerici ed i criteri che saranno preliminarmente fissati con decreto del Ministro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, in relazione alla capacità ed attitudine dei candidati, ai servizi da essi comunque prestati alle dipendenze dell'Amministrazione postale ed al loro grado di cultura.

(È approvato).

Art. 24.

Al punteggio totalizzato per le voci indicate nell'articolo precedente va aggiunto quello assegnato per la prova del colloquio.

La graduatoria di merito sarà formata in base alla votazione complessiva di cui al precedente comma.

A parità di voto ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.

Dalla graduatoria sono esclusi i candidati che non abbiano conseguito nel colloquio la votazione di almeno sette decimi.

(È approvato).

Art. 25.

La graduatoria di merito formata dalla Commissione sarà approvata con decreto ministeriale il quale dichiarerà, altresì, nel-

l'ordine, i vincitori in rapporto al numero dei posti messi a concorso ed approverà, nell'ordine, l'elenco dei candidati riusciti idonei.

Tale decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

I vincitori e gli idonei, entro il termine fissato dall'Amministrazione, debbono trasmettere l'elenco delle sedi di preferenza.

I concorrenti risultati idonei hanno titolo a conseguire quei posti di risulta che rimangono disponibili, perchè non richiesti dai candidati che li precedono in graduatoria.

L'Amministrazione procede all'assegnazione dei posti messi a concorso seguendo l'ordine di graduatoria e quello di preferenza indicato dai candidati.

Gli assegnatari saranno nominati, con decreto ministeriale, direttori di ufficio locale di gruppo C e, alla data fissata dall'Amministrazione, unica per tutti gli assegnatari, dovranno assumere servizio nella nuova sede.

Nel caso che alcuni uffici messi a concorso restino scoperti, perchè non richiesti o per rinuncia, l'Amministrazione procederà, nel termine di 6 mesi dalla data prevista nel precedente comma, ad altrettante nomine dopo l'ultimo assegnatario, secondo l'ordine della graduatoria e senza più tener conto dell'ordine di preferenza.

(È approvato).

Art. 26.

I posti disponibili di direttore di ufficio locale di gruppo B sono conferiti mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito al quale sono ammessi i direttori di ufficio locale di gruppo C, che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio in tale qualifica.

Le promozioni di cui al presente articolo sono conferite con decreto ministeriale, sentita la Commissione centrale degli uffici locali, nell'ordine risultante dal ruolo di anzianità.

Non possono essere ammessi allo scrutinio gli impiegati che nell'ultimo triennio ab-

biano riportato, anche per una sola volta, un giudizio complessivo inferiore a « buono ».

(È approvato).

Art. 27.

I posti disponibili di direttore di ufficio locale di gruppo *A* sono conferiti mediante concorso per titoli, al quale sono ammessi gli impiegati aventi la qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo *B*, che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto in tale qualifica tre anni di effettivo servizio e che nell'ultimo triennio non abbiano riportato un giudizio complessivo, anche una sola volta, inferiore a « buono ».

Per i concorsi a posti di direttore di gruppo *A* di cui al precedente comma la Commissione centrale degli uffici locali formerà la graduatoria di merito in base al punteggio totalizzato da ciascun candidato da calcolarsi secondo i coefficienti numerici ed i criteri che saranno preliminarmente fissati con decreto del Ministro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, in relazione alla capacità ed attitudine dei candidati, ai servizi da essi comunque prestati alle dipendenze del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed al loro grado di cultura.

Per la partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo, per il loro svolgimento e definizione si applicano, altresì, le norme di cui agli articoli 22 e 25.

(È approvato).

CAPO IV.

CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO

Art. 28.

La carriera del personale esecutivo degli uffici locali comprende le seguenti qualifiche:

Quadro A:

direttore di ufficio locale di gruppo *D*;
direttore di ufficio locale di gruppo *E*;

Quadro B:

primo ufficiale;
ufficiale di 1ª classe;
ufficiale di 2ª classe;
ufficiale di 3ª classe.

(È approvato).

Art. 29.

I posti disponibili di direttore di ufficio locale di gruppo *E* sono conferiti mediante concorso per titoli al quale sono ammessi a partecipare gli ufficiali di 1ª classe della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto in tale qualifica tre anni di servizio effettivo.

Fra i titoli vengono particolarmente valutate le mansioni di titolare di agenzia, di dirigente di ufficio locale o di agenzia.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del titolo di studio di licenza di scuola media inferiore e non aver riportato anche una sola volta, nell'ultimo triennio un giudizio complessivo inferiore a « buono ».

Per l'espletamento e la definizione del concorso si applicano le disposizioni previste nei precedenti articoli 22, 25 e 27 secondo comma.

(È approvato).

Art. 30.

I posti disponibili di direttore di ufficio locale di gruppo *D* sono conferiti mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito al quale sono ammessi i direttori di ufficio locale di gruppo *E* e i primi ufficiali che alla data dello scrutinio abbiano compiuto in tali qualifiche tre anni di servizio effettivo.

Le promozioni a direttore di ufficio locale di gruppo *D* sono conferite nel limite del novanta per cento dei posti disponibili ai direttori di ufficio locale di gruppo *E* e nel limite dei restanti posti disponibili ai primi ufficiali.

Le dette promozioni sono conferite con decreto ministeriale, sentita la Commissione

centrale degli uffici locali, nell'ordine risultante dal ruolo di anzianità.

Non possono essere ammessi allo scrutinio gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato, anche per una sola volta, un giudizio complessivo inferiore a « buono ».

(È approvato).

Art. 31.

La nomina in prova ad ufficiale di 3ª classe della carriera esecutiva degli uffici locali si consegue mediante pubblico concorso per esame al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e degli altri requisiti stabiliti nei successivi articoli.

Gli invalidi di guerra ed assimilati sono ammessi al concorso limitatamente agli appartenenti alla settima ed ottava categoria.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I concorsi per ufficiale di 3ª classe in prova possono essere effettuati anche limitatamente agli uffici aventi sede in determinate regioni o provincie e tutti i cittadini possono parteciparvi.

I candidati devono essere sottoposti a due prove scritte, ad una prova orale e ad una prova pratica di dattilografia.

I candidati possono inoltre sostenere prove facoltative di lingue estere e di telegrafia « Morse » o telescrivente.

Le due prove scritte verteranno rispettivamente su un tema di cultura generale e su un saggio di aritmetica.

Il programma di esame sarà stabilito con il bando di concorso indetto con decreto ministeriale da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* e sul *Bollettino* del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Per lo svolgimento dei concorsi e per la loro definizione si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto diversamente disposto con la presente legge.

Nei concorsi ad ufficiale di 3ª classe in prova può essere riservata al personale degli uffici locali un'aliquota di posti non superiore al quinto di quelli messi a concorso.

(È approvato).

Art. 32.

La promozione alla qualifica di ufficiale di seconda classe si consegue a ruolo aperto dopo quattro anni di permanenza senza demerito nella qualifica immediatamente inferiore.

La promozione ad ufficiale di prima classe si consegue a ruolo aperto dopo tre anni di permanenza senza demerito nella qualifica immediatamente inferiore.

Non possono conseguire le promozioni di cui al presente articolo gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo, anche per una sola volta, inferiore a « buono ».

Le promozioni vengono conferite con provvedimento del direttore generale di amministrazione o, per sua delega, del direttore centrale per gli uffici locali.

(È approvato).

Art. 33.

In ciascun ufficio locale di gruppo A e B è istituito un posto di primo ufficiale per l'espletamento delle mansioni previste dal precedente articolo 18.

Il numero complessivo dei posti di primo ufficiale è determinato dal totale degli uffici locali di gruppo A e B.

(È approvato).

Art. 34.

La promozione a primo ufficiale si consegue mediante concorso per titoli nel limite dei posti disponibili, in base a graduatoria di merito formata dalla Commissione centrale per gli uffici locali.

Al concorso sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che rivestano la qualifica di ufficiale di prima classe e che, alla data di

pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto in tale qualifica tre anni di servizio effettivo.

Al concorso non possono essere ammessi gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo, anche per una sola volta, inferiore a « buono ».

Fra i titoli vengono particolarmente valutate le mansioni di reggente di ufficio locale, di titolare o reggente di agenzia.

Le promozioni sono conferite con decreto del Ministro.

I vincitori sono destinati ad un ufficio locale di gruppo A o B.

Ove, al termine fissato dall'Amministrazione, non raggiunga la sede assegnata, l'impiegato viene dichiarato decaduto dalla nomina, e ripristinata la precedente qualifica. In tal caso si applica l'ultimo comma dell'articolo 25.

(È approvato).

CAPO V.

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

Art. 35.

La carriera del personale ausiliario degli uffici locali comprende le seguenti qualifiche:

- agente superiore;
- agente di 1ª classe;
- agente di 2ª classe;
- agente di 3ª classe;
- fattorino.

(È approvato).

Art. 36.

La nomina a fattorino in prova della carriera ausiliaria degli uffici locali si consegue mediante pubblico concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Per l'ammissione, lo svolgimento e la definizione del concorso si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3, salvo quanto diversamente disposto con la presente legge.

Per particolari esigenze di servizio i candidati possono essere sottoposti ad esami orali per l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere specificate nel bando di concorso.

Oltre a quanto previsto dal precedente secondo comma, per l'ammissione al concorso a posti di fattorino in prova occorre possedere:

- 1) titolo di studio di licenza elementare;
- 2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 23, elevata:

a) ad anni 28 per i reggenti ed i sostituti iscritti da almeno due anni negli elenchi tenuti da ciascuna direzione provinciale ai sensi del primo comma dell'articolo 64 della presente legge;

b) ad anni 45 per gli iscritti nell'elenco ai sensi dei successivi articoli 84 e 90.

L'Amministrazione ha facoltà di riservare una aliquota dei posti messi a concorso per l'accesso alla carriera del personale ausiliario degli uffici locali, pari al dieci per cento, in favore dei figli di dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, degli orfani di personale postelegrafonico e delle vedove di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione.

L'Amministrazione ha, altresì, la facoltà di riservare:

a) il dieci per cento dei posti messi a concorso ai reggenti iscritti nell'elenco dei sostituti che abbiano almeno un anno di servizio continuativo;

b) il dieci per cento dei posti messi a concorso ai sostituti iscritti da almeno due anni nei detti elenchi.

(È approvato).

Art. 37.

I posti di agente superiore e di agente di prima classe della carriera ausiliaria prevista dall'articolo 35 sono stabiliti rispettivamente in rapporto al 3,50 per cento ed al venti per cento del totale dei posti della carriera ausiliaria determinato ai sensi del precedente articolo 12.

(È approvato).

Art. 38.

La promozione alla qualifica di agente di 3ª classe è conferita, a ruolo aperto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

La promozione alla qualifica di agente di 2ª classe è conferita, a ruolo aperto, dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

La promozione alla qualifica di agente di 1ª classe è conferita mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito.

La promozione alla qualifica di agente superiore è conferita mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito, al quale sono ammessi gli agenti della carriera ausiliaria del personale degli uffici locali che abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, tre anni di servizio effettivo nella qualifica immediatamente inferiore.

Le promozioni previste dal presente articolo sono conferite con provvedimento del direttore generale di amministrazione o, per sua delega, del direttore centrale per gli uffici locali.

Non possono conseguire le promozioni previste dai commi precedenti gli agenti che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo, anche per una sola volta, inferiore a « buono ».

(È approvato).

CAPO VI.

DOVERI - RESPONSABILITA' - DIRITTI

Art. 39.

I dipendenti degli uffici locali debbono risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio.

Tuttavia il direttore provinciale, per comprovate ragioni, autorizza l'impiegato a risiedere altrove quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato.

(È approvato).

Art. 40.

Per l'orario normale di lavoro del personale degli uffici locali si applicano le stesse norme previste per il personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni avente le medesime mansioni

(È approvato).

Art. 41.

Il trattamento economico degli impiegati di ruolo degli uffici locali è stabilito sulla base dei coefficienti indicati in corrispondenza a ciascuna qualifica come segue:

A) *Carriera di concetto*:

- 1) Direttore di ufficio locale di gruppo A: coefficiente 500;
- 2) Direttore di ufficio locale di gruppo B: coefficiente 402;
- 3) Direttore di ufficio locale di gruppo C: coefficiente 357;

B) *Carriera esecutiva*:

- 4) Direttore di ufficio locale di gruppo D: coefficiente 345;
- 5) Direttore di ufficio locale di gruppo E: coefficiente 284;
- 6) Primo ufficiale: coefficiente 284;
- 7) Ufficiale di 1ª classe: coefficiente 240;
- 8) Ufficiale di 2ª classe: coefficiente 211;
- 9) Ufficiale di 3ª classe: coefficiente 193;

C) *Carriera ausiliaria*:

- 10) Agente superiore: coefficiente 238;
- 11) Agente di 1ª classe: coefficiente 210;
- 12) Agente di 2ª classe: coefficiente 190;
- 13) Agente di 3ª classe: coefficiente 170;
- 14) Fattorino: coefficiente 150.

Al personale di cui al primo comma sono attribuite le competenze accessorie previste per il personale di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nei casi e misure stabilite dalla legge 27 maggio 1961, n. 465.

Ai primi ufficiali applicati negli uffici locali di gruppo A e B è attribuito il premio di esercizio previsto per il coefficiente 284 maggiorato in relazione all'operosità ed al rendimento nella misura dell'ottanta per cento prevista dalla tabella B, lettera H, annessa alla legge di cui al precedente comma.

Agli impiegati di ruolo degli uffici locali sono concessi, con provvedimento del direttore centrale per gli uffici locali, gli aumenti periodici costanti di stipendio previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, per ciascun biennio di permanenza nella stessa qualifica senza demerito.

Sono concessi, altresì, con provvedimento dello stesso direttore centrale, gli aumenti anticipati di stipendio per nascita di figli, per benemerienze militari e per gli altri casi previsti per gli impiegati civili dello Stato.

(È approvato).

Art. 42.

Con provvedimento del direttore provinciale sono disposte:

a) le attribuzioni delle quote di aggiunta di famiglia;

b) la liquidazione delle indennità di trasferimento e di prima sistemazione;

c) la liquidazione del trattamento di missione;

d) la liquidazione dell'assegno alimentare di cui agli articoli 82 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

e) la liquidazione del trattamento economico ai reggenti iscritti nell'elenco tenuto dalle direzioni provinciali per le prestazioni da loro rese in sostituzione di unità della carriera ausiliaria assenti dal servizio, nonché la liquidazione agli ufficiali dell'indennità di reggenza prevista dal successivo articolo 61;

f) la liquidazione del trattamento economico del personale assunto temporaneamente ai sensi del precedente articolo 9;

g) la concessione del trattamento di liquidazione provvisoria della pensione diretta, indiretta o di reversibilità nei casi in cui per particolari motivi non si sia potuto consegnare all'atto della cessazione dal servizio il libretto (certificato d'iscrizione) al personale degli uffici locali o agli aventi diritto.

I titoli di spesa emessi sono contabilizzati in conto sospeso fino al momento in cui, pervenendo alla direzione provinciale il ruolo di pagamento del trattamento di pensione deliberato, si renda possibile il conguaglio relativo.

La direzione provinciale deve comunicare i provvedimenti adottati alla direzione centrale per gli uffici locali e le agenzie, alla direzione centrale per i servizi di Ragioneria ed all'Istituto Postelegrafonici.

(È approvato).

Art. 43.

In materia di riposo settimanale, di congedo ordinario, di congedo straordinario, di aspettativa e disponibilità si applicano al personale di ruolo degli uffici locali, le norme vigenti per i dipendenti civili di ruolo dello Stato.

Ai direttori o reggenti di ufficio locale ed ai titolari o reggenti di agenzia il congedo ordinario è concesso dal direttore provinciale o, per sua delega, dal capo del competente reparto della direzione provinciale.

Agli ufficiali ed agli agenti, o reggenti, il congedo ordinario è concesso dal titolare dell'ufficio.

Il congedo straordinario per il personale di cui al primo comma è concesso, con le modalità ed entro i limiti di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal direttore provinciale il quale emetterà entro il mese di gennaio l'ordinanza concernente i periodi di congedo straordinario accordato nel corso del precedente anno solare.

Con provvedimento del direttore provinciale viene disposto per il personale di ruolo degli uffici locali il collocamento in aspettativa per qualsiasi motivo.

(È approvato).

CAPO VII.

RAPPORTI INFORMATIVI - ORGANI COMPETENTI A COMPILARLI - GRAVAMI

Art. 44.

Per i direttori di ufficio locale e per i reggenti, per gli ufficiali che svolgono le mansioni di titolare, o reggente, di agenzia, deve essere redatto, a cura del capo di un reparto della direzione provinciale, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo, formulato dal direttore provinciale, di « ottimo », « distinto », « buono », « mediocre », « insufficiente » prendendo a base i seguenti elementi: qualità morali e di carattere; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; capacità organizzativa ed attitudine ad esercitare mansioni di maggiore responsabilità; comportamento in servizio e fuori.

Per gli ufficiali, la compilazione del rapporto informativo è devoluta ai direttori, o reggenti, di ufficio locale, i quali vi provvedono prendendo a base i seguenti elementi: qualità morali e di carattere; capacità professionale; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; comportamento in servizio e fuori. Il giudizio complessivo è formulato dal direttore provinciale o dal capo di un reparto della direzione provinciale all'uopo dal direttore delegato.

Per gli appartenenti alla carriera ausiliaria il rapporto informativo deve essere compilato dal direttore o reggente dell'ufficio locale o dal titolare o reggente dell'agenzia e deve essere redatto in base ai seguenti elementi: qualità morali e di carattere; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; comportamento in servizio e fuori. Il giudizio complessivo è formulato dal direttore provinciale o da un capo

reparto della direzione provinciale, all'uopo dal direttore delegato.

Al dipendente, al quale nell'anno in cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura, non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a « buono ».

I rapporti informativi di cui ai precedenti commi debbono essere redatti entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Nel caso che il rapporto informativo sia stato compilato dal direttore provinciale, il giudizio complessivo è formulato da un direttore di divisione della direzione centrale per gli uffici locali.

(È approvato).

Art. 45.

Il giudizio complessivo è comunicato su apposito modello all'impiegato che vi appone la data di comunicazione e la firma. Qualora ne faccia richiesta, l'impiegato ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.

Avverso il giudizio complessivo di « distinto », « buono », « mediocre » e « insufficiente », l'impiegato può ricorrere alla Commissione centrale per gli uffici locali con facoltà di inoltrare ricorso in piego chiuso.

Il ricorso deve pervenire alla direzione provinciale entro quindici giorni dalla comunicazione del giudizio.

La Commissione centrale, sentita la direzione centrale per gli uffici locali e l'organo che ha espresso il giudizio complessivo, formula il giudizio definitivo.

La deliberazione della Commissione centrale per gli uffici locali è provvedimento definitivo.

(È approvato).

CAPO VIII.

ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO

Art. 46.

Il personale di ruolo degli uffici locali è iscritto all'albo dei dipendenti civili dello

Stato con l'osservanza delle norme previste dall'articolo 152 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(È approvato).

CAPO IX.

INCOMPATIBILITA' E CUMULO D'IMPIEGHI

Art. 47.

Ai dipendenti di ruolo degli uffici locali per quanto riguarda l'incompatibilità ed il divieto di cumulo di impieghi, sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 60, 61, 62, 63, 64 e 65 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La diffida di cui al primo comma dell'articolo 63 del citato decreto presidenziale viene rivolta al dipendente dal direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni competente e la decadenza viene dichiarata dal Ministro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.

La denuncia dei casi di incompatibilità di cui all'articolo 64 del succitato testo unico deve essere fatta al direttore centrale dal direttore provinciale competente per territorio.

(È approvato).

CAPO X.

DISCIPLINA

Art. 48.

Ai dipendenti di ruolo degli uffici locali sono applicabili in materia di disciplina le disposizioni contenute nei capi I e II del titolo VII e l'articolo 120 del testo unico delle di-

sposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

A detto personale, ad eccezione dei direttori di ufficio locale di gruppo A, B, e C, possono essere applicate, altresì, le ammende disciplinari stabilite per il personale di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(È approvato).

Art. 49.

L'ammenda disciplinare e la censura sono inflitte dal capo del primo reparto della direzione provinciale.

La riduzione dello stipendio e la sospensione dalla qualifica con privazione dello stipendio sono inflitte dal direttore provinciale, sentita la Commissione provinciale per gli uffici locali.

La destituzione dall'impiego è disposta con decreto del Ministro, sentita la Commissione centrale degli uffici locali.

Avverso la punizione dell'ammenda superiore alle lire cento è ammesso ricorso gerarchico al direttore provinciale, il quale decide in via definitiva.

Avverso la punizione della censura è ammesso ricorso al direttore provinciale, che provvede in via definitiva, sentita la Commissione provinciale degli uffici locali.

Contro i provvedimenti della riduzione dello stipendio e della sospensione dalla qualifica con privazione dello stipendio, irrogati dal direttore provinciale, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro, il quale decide sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.

(È approvato).

Art. 50.

Nel termine di venti giorni dalla comunicazione delle contestazioni, l'interessato deve presentare le proprie giustificazioni scritte all'organo che ha mosso le contesta-

zioni, dichiarando, nel caso sia deferito alla Commissione provinciale, o a quella centrale, per gli uffici locali, se intende giustificarsi anche verbalmente, ed indicando il recapito al quale potranno essergli indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Entro il termine su indicato l'impiegato ha facoltà di prendere visione, presso il segretario della Commissione, di tutti gli atti del procedimento e di chiederne copia.

Il termine per la presentazione delle giustificazioni può essere prorogato dall'Amministrazione per gravi motivi, e per non più di quindici giorni.

È in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purchè lo dichiari espressamente per iscritto.

L'invito a presentarsi per le deduzioni orali deve essere spedito almeno venti giorni prima dell'audizione.

L'organo giudicante decide anche quando l'interessato non risulti reperibile, o non abbia fatto pervenire in tempo utile le proprie deduzioni per iscritto, ovvero non si sia presentato ad esporle verbalmente.

(È approvato).

CAPO XI.

TRASFERIMENTI

Art. 51.

Per i trasferimenti degli impiegati di ruolo degli uffici locali da una ad altra sede si applicano le disposizioni dell'articolo 32 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

I trasferimenti a domanda degli impiegati aventi qualifica di ufficiale, anche se incaricati della titolarità di agenzia, o di agente sono disposti, nell'ambito della provincia, dal direttore provinciale sentita la Commissione provinciale degli uffici locali. Contro i provvedimenti del direttore provinciale è ammesso ricorso al direttore centrale per gli

uffici locali il cui provvedimento è definitivo.

I trasferimenti d'ufficio degli impiegati di cui al precedente comma sono disposti, nell'ambito della provincia, dal direttore provinciale. Contro il provvedimento del direttore provinciale è ammesso ricorso alla Commissione provinciale degli uffici locali, che decide in via definitiva.

I trasferimenti da una provincia ad un'altra, a domanda o d'ufficio, degli impiegati aventi qualifica di ufficiale, anche se incaricati della titolarità di agenzia, o di agente sono disposti dal direttore centrale per gli uffici locali. Contro il provvedimento del direttore centrale è ammesso ricorso alla Commissione centrale degli uffici locali la cui deliberazione è definitiva.

I trasferimenti da una sede ad un'altra, a domanda o d'ufficio, degli impiegati aventi qualifica di direttore d'ufficio locale sono disposti, anche nell'ambito della stessa provincia, dal direttore centrale degli uffici locali. Contro il provvedimento del direttore centrale è ammesso ricorso alla Commissione centrale degli uffici locali la cui deliberazione è definitiva.

In sede di ricorso, sia presso la Commissione provinciale, sia presso la Commissione centrale degli uffici locali, l'impiegato ha diritto di esporre le proprie deduzioni anche verbalmente.

Il direttore provinciale può disporre, nell'ambito della provincia, l'applicazione temporanea o invio in missione del dipendente personale, eccettuati i direttori di ufficio locale, anche in uffici principali.

(È approvato).

Art. 52.

Per i trasferimenti a domanda dei direttori di ufficio locale la Direzione centrale per gli uffici locali provvederà a pubblicare, almeno ogni quadrimestre, gli elenchi degli uffici locali vacanti.

Le domande di trasferimento dovranno pervenire al Ministero per il tramite della direzione provinciale nel termine perentorio

di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino delle sedi disponibili.

Il trasferimento sarà disposto con ordinanza del direttore centrale osservando le norme contenute nel Bollettino che pubblica le sedi disponibili.

Tali istanze di trasferimento debbono essere formulate per gli uffici corrispondenti alla qualifica posseduta dal richiedente salvo quanto disposto dal primo comma del successivo articolo 53.

(È approvato).

Art. 53.

Gli impiegati con qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo *C* ed *E* possono essere anche preposti, a domanda o d'ufficio, alla dirigenza di uffici locali di gruppo immediatamente superiore alla qualifica rivestita.

Gli impiegati con qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo *E* che vengano promossi alla qualifica immediatamente superiore possono continuare a dirigere, a domanda, uffici locali di gruppo *E*.

La norma di cui al comma precedente è applicabile anche nei confronti degli impiegati con qualifica di direttore di gruppo *C* promossi alla qualifica immediatamente superiore.

(È approvato).

Art. 54.

In caso di riunione di due uffici locali, il direttore dell'ufficio soppresso viene trasferito ad un altro ufficio disponibile di gruppo corrispondente a quello cui apparteneva l'ufficio del quale era titolare, salvo quanto previsto dal precedente articolo 53 primo comma.

Nel caso di classificazione di un ufficio locale ad un gruppo diverso, il direttore può rimanere nello stesso ufficio locale in attesa che questo venga assegnato ad altro direttore di gruppo pari alla classifica raggiunta dall'ufficio salvo quanto previsto dal primo comma del precedente articolo 53.

(È approvato).

Art. 55.

Nel caso in cui un ufficio locale venga temporaneamente chiuso, il direttore, limitatamente al periodo in cui dura la temporanea chiusura, viene incaricato della dirigenza di altro ufficio locale dello stesso gruppo, possibilmente nella stessa sede, salvo quanto previsto dal primo comma del precedente articolo 53.

Per la eventuale concessione del trattamento di missione si applicano le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Ove, invece, si preveda che la chiusura temporanea si protragga per oltre due anni, l'Amministrazione procederà alla chiusura definitiva dell'ufficio e trasferirà il direttore ad un ufficio locale disponibile del gruppo corrispondente alla sua qualifica, salvo quanto previsto dal primo comma del precedente articolo 53.

(È approvato).

CAPO XII.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 56.

L'articolo 320, e seguenti, del regolamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 14 ottobre 1906, n. 506, e successive modificazioni, si applicano, per quanto concerne le spese di ufficio, anche agli uffici locali ed agenzie.

Rimangono in vigore gli obblighi assunti dai comuni ed altri soggetti per provvedere gratuitamente ai locali e ad altre prestazioni.

(È approvato).

Art. 57.

I concorsi per posti disponibili di direttore di ufficio locale devono essere banditi almeno due volte l'anno.

Gli scrutini per anzianità congiunta al merito nei casi previsti dalla presente legge devono essere tenuti almeno ogni trimestre.

(È approvato).

Art. 58.

Ai fini del collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra e categorie assimilate, previste dalle vigenti disposizioni, l'Amministrazione riserva agli interessati, limitatamente a quelli aventi una invalidità di ottava e settima categoria, non oltre il cinque per cento complessivo dei posti che risultino vacanti al 1° gennaio di ogni anno nella qualifica iniziale della carriera degli ufficiali con esclusione di qualsiasi aliquota nella carriera ausiliaria.

(È approvato).

Art. 59.

Gli uffici locali di nuova istituzione sono affidati in reggenza ad un ufficiale di 1ª classe semprechè idoneo.

In mancanza, il direttore provinciale può affidare la reggenza ad altro ufficiale semprechè in possesso dei requisiti indicati nel secondo comma del successivo articolo 60.

(È approvato).

Art. 60.

L'ufficiale delegato è scelto dal direttore provinciale, sentito il direttore o reggente dell'ufficio locale, preferibilmente tra gli ufficiali di prima classe e, ove ciò non sia possibile, tra gli ufficiali, delle qualifiche inferiori, dello stesso ufficio.

Nella scelta si tiene conto dei requisiti di maggiore anzianità, capacità, idoneità ed attitudine alla gestione amministrativa, contabile e tecnica dell'ufficio.

L'ufficiale delegato assume la reggenza dell'ufficio previo l'accertamento dello stato di cassa, il passaggio delle chiavi e dei relativi duplicati della cassaforte, la ricognizione dei fondi, degli stampati soggetti a controllo, dei valori esistenti in cassa, dei materiali dell'ufficio secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, e successive

modificazioni, e dall'apposita istruzione sulla custodia ed il movimento dei fondi, senza l'intervento del funzionario di cui al penultimo comma del presente articolo.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche quando l'impedimento derivi da incarico, previsto dalle norme vigenti, presso gli organi collegiali dell'Amministrazione o presso il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.

Quando non è possibile provvedere mediante l'ufficiale delegato, per sua assenza o per particolari motivi, il direttore provinciale può affidare la reggenza ad altro ufficiale dello stesso ufficio o ad un ufficiale in servizio in altro ufficio della stessa, o di altra provincia, purchè in possesso dei requisiti di cui al precedente secondo comma.

Nei casi di sospensione o cessazione dall'impiego e nei casi di trasferimento del direttore o reggente di un ufficio locale si provvede alla reggenza previo passaggio di gestione, con la presenza di un funzionario all'uopo delegato.

Alla sostituzione del direttore o reggente degli uffici locali di limitata importanza si provvederà con un ufficiale di un ufficio locale viciniore che abbia i requisiti di cui al precedente secondo comma.

(È approvato).

Art. 61.

All'ufficiale o al primo ufficiale che abbia la reggenza di un ufficio locale è concessa, dopo novanta giorni continuativi di reggenza e per la successiva durata di questa, una indennità corrispondente alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza e quello iniziale spettante alla qualifica immediatamente superiore.

Tale indennità non è pensionabile.

(È approvato).

Art. 62.

L'ufficiale che assume la titolarità di una agenzia ai sensi del precedente articolo 10 diviene contabile secondario secondo le nor-

me previste nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841.

In caso di assenze temporanee, quali congedi e aspettative, la reggenza dell'agenzia sarà assunta da altro ufficiale, purchè riconosciuto idoneo, preventivamente designato e scelto dal direttore provinciale preferibilmente tra gli ufficiali dell'ufficio locale vicinore.

L'ufficiale assume la reggenza dell'agenzia previo accertamento dello stato di cassa, il passaggio delle chiavi e dei relativi duplicati della cassaforte, la ricognizione dei fondi, degli stampati soggetti a controllo, dei materiali dell'ufficio, con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità delle poste e dei telegrafi e dalle istruzioni generali sui servizi a danaro, senza l'intervento del funzionario di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Nei casi in cui il titolare, o reggente, di agenzia, non possa personalmente effettuare tali consegne, al passaggio dello stato di cassa interverrà il direttore dell'ufficio locale a cui l'agenzia è aggregata o un ufficiale da questi delegato.

Nessuna responsabilità assume il titolare dell'agenzia per le operazioni compiute dall'ufficiale durante il periodo di reggenza.

Nei casi di sospensione o cessazione dall'impiego e nei casi di trasferimento dell'ufficiale incaricato della titolarità o della reggenza, la gestione dell'ufficio viene assunta previo passaggio di amministrazione, con la presenza di un funzionario all'uopo delegato.

(È approvato).

Art. 63.

I primi ufficiali applicati negli uffici locali di gruppo A e B, oltre alle mansioni previste dal precedente articolo 18, coadiuvano i direttori degli uffici locali nello svolgimento dell'azione di controllo di cui al primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

In tal caso i detti primi ufficiali assumono diretta responsabilità per le operazioni che sono tenuti a controllare.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli ufficiali chiamati a svolgere tale funzione in sostituzione del primo ufficiale reggente dell'ufficio.

(È approvato).

Art. 64.

Le direzioni provinciali debbono tenere un elenco in cui sono iscritti, in ordine di presentazione della domanda, coloro i quali, possedendo i requisiti previsti dal presente articolo, intendano sostituire, ove si renda necessario, gli agenti addetti al recapito ed allo scambio e trasporto degli effetti postali durante le assenze per congedo, malattia ed altro legittimo impedimento degli stessi.

Per essere iscritti nell'elenco è necessario possedere i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 25;
- c) buona condotta;
- d) sana costituzione fisica ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;
- e) licenza elementare.

All'atto di assumere per la prima volta la reggenza sono tenuti a prestare promessa solenne, avanti il direttore o reggente dell'ufficio locale in presenza di due testimoni.

I sostituti durante il periodo della reggenza hanno l'obbligo di adempiere con diligenza il servizio secondo le norme che ne disciplinano l'esecuzione.

I sostituti possono essere chiamati a svolgere il servizio anche in provincie limitrofe.

I reggenti ed i sostituti non assumono verso i terzi, nell'esercizio delle loro funzioni, responsabilità maggiore e diversa di quella attribuita all'Amministrazione e da questa assunta.

(È approvato).

Art. 65.

Oltre che per brevi incarichi dovuti a sostituzione di agenti per congedo, malattia od altre cause, la reggenza può essere affidata anche per posti di nuova istituzione o vacanti per cessazioni o sospensioni dall'impiego e per chiamata o richiamo alle armi dell'agente.

La reggenza è conferita secondo l'ordine di iscrizione nell'elenco dando la precedenza a chi risiede nella località.

Nell'ipotesi di più aventi titolo alla reggenza residenti nella stessa sede la preferenza è determinata dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli ed all'età.

Durante la reggenza sarà corrisposto agli interessati il trattamento economico iniziale previsto per gli agenti non di ruolo di quarta categoria dall'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

A detti agenti spettano le quote di aggiunta di famiglia, l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, la tredicesima mensilità secondo le norme previste per gli agenti non di ruolo e le competenze accessorie nei casi e misure previsti dalla legge 27 maggio 1961, n. 465, e successive modificazioni.

A detti reggenti che prestino servizio, senza interruzione, da almeno un anno, spetta un periodo di riposo retribuito di quindici giorni che può essere usufruito anche in periodi frazionati, compatibilmente con le esigenze del servizio.

Inoltre, nei casi di assenza dal servizio per malattia, accertata dall'Amministrazione, dei reggenti con almeno un anno di servizio continuativo, viene mantenuto il rapporto di lavoro per un periodo di tre mesi. Durante il predetto periodo di assenza verrà corrisposto il trattamento economico normale per il primo mese e ridotto alla metà per gli altri due mesi.

Alla scadenza del terzo mese di assenza per malattia cessa la corresponsione di ogni emolumento ed il reggente decade dall'incarico.

La risoluzione del rapporto di lavoro è subito operante nei confronti dei reggenti che abbiano una anzianità inferiore ad un anno di servizio continuativo.

In caso di infortunio sul lavoro debitamente accertato spetta il medesimo trattamento previsto per gli agenti di ruolo applicati negli uffici locali.

Ai sostituti, cui è affidata la reggenza, sono applicabili le punizioni dell'ammenda e della censura.

Nei casi in cui sarebbero passibili di più gravi sanzioni si procede al loro esonero dalla reggenza.

(È approvato).

Art. 66.

I sostituti reggenti cessano dall'incarico oltre che nei casi previsti dalla presente legge anche per quelli appresso indicati:

- a) per rientro in servizio dell'agente;
- b) per l'applicazione al servizio di un agente di ruolo;
- c) per soppressione del posto;
- d) per domanda dell'interessato.

Il sostituto che cessi dalla reggenza non per sua colpa mantiene l'iscrizione nell'elenco fino al raggiungimento del limite massimo d'età per la partecipazione ai concorsi di immissione alla carriera ausiliaria del personale degli uffici locali come previsto dal precedente articolo 36.

La stessa disposizione si applica per gli altri sostituti iscritti nell'elenco.

Qualora il sostituto raggiunga il limite di età previsto dal precedente secondo comma durante l'incarico di reggenza, la cancellazione dall'elenco avverrà al termine della reggenza.

La cancellazione dall'elenco non dà diritto ad alcun compenso ed essa può avvenire in ogni tempo a giudizio discrezionale dell'Amministrazione.

Il provvedimento è disposto dal direttore provinciale; è ammesso ricorso al direttore centrale degli uffici locali il quale decide in via definitiva.

(È approvato).

Art. 67.

I telegrammi e gli espressi recapitati dai fattorini oltre gli ottocento pezzi mensili sono da considerare prestazione straordinaria a cottimo con titolo al compenso di un'ora di straordinario per ogni dodici pezzi.

Si applicano le altre norme dell'articolo 12 della legge 27 maggio 1961, n. 465, in quanto possibile.

(È approvato).

Art. 68.

Laddove non sia possibile effettuare il recapito dei telegrammi ed espressi con un fattorino, l'Amministrazione provvede con prestatori d'opera autonomi incaricati di volta in volta e pagati ad opera nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento.

(È approvato).

CAPO XIII.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 69.

Nella prima attuazione della presente legge, gli uffici locali e le agenzie sono classificati secondo i punteggi seguenti:

uffici locali di gruppo *A* con punti superiori a 35.000;

uffici locali di gruppo *B* con punti da 16.701 a 35.000;

uffici locali di gruppo *C* con punti da 7.151 a 16.700;

uffici locali di gruppo *D* con punti da 2.181 a 7.150;

uffici locali di gruppo *E* con punti da 851 a 2.180;

Agenzie con punti fino a 850.

La classificazione di cui al precedente comma è determinata in base all'entità del lavoro svolto presso gli uffici nell'esercizio finanziario 1961-62.

L'entità del lavoro è valutata mediante la assegnazione dei punti secondo i criteri previsti dalla tabella *A* allegata al regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816.

Per la classificazione prevista dal presente articolo non si applicano gli articoli 2 e 3 del Regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, numero 1816.

La classifica, determinata ai sensi dei precedenti comma, è approvata con decreto del Ministro.

(È approvato).

Art. 70.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge i direttori di ufficio locale saranno inquadrati nella qualifica corrispondente al gruppo in cui sarà classificato, ai sensi del precedente articolo 69 l'ufficio, di cui sono titolari e dalla stessa data conseguiranno il relativo trattamento economico previsto dall'articolo 41 della presente legge.

I direttori di ufficio locale che, in sede di primo inquadramento ai sensi del precedente comma manterranno la stessa qualifica, anche se con diverso trattamento economico, conserveranno, ad ogni effetto, l'anzianità di servizio già maturata nella qualifica stessa.

(È approvato).

Art. 71.

I titolari, le cui agenzie raggiungano non oltre 850 punti nella classifica prevista dal precedente articolo 69, possono conseguire, a domanda, la qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo *E* dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In tal caso saranno trasferiti in un ufficio locale di gruppo *E*.

La domanda di cui al primo comma dovrà essere presentata alla Direzione provinciale entro novanta giorni dalla data della comunicazione della nuova classifica dell'ufficio.

I titolari delle dette agenzie che non presenteranno la domanda saranno nominati

con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ufficiali di prima classe, salvo quanto previsto dal successivo articolo 80.

(È approvato).

Art. 72.

Ai fini dell'inquadramento nelle qualifiche di ufficiale di prima, seconda e terza classe della carriera esecutiva degli uffici locali è considerato utile, a tutti gli effetti, solo il servizio reso con iscrizione all'Albo nazionale previsto dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Nella prima applicazione della presente legge l'anzianità residua da quella occorrente per l'inquadramento nelle qualifiche di cui al precedente comma sarà valutata a tutti gli effetti.

(È approvato).

Art. 73.

Ai fini dell'inquadramento nelle qualifiche della carriera ausiliaria del personale degli uffici locali è utile, a tutti gli effetti, il servizio prestato dal 1° luglio 1953, in qualità di ricevitore e di portalelettere. È altresì valido il servizio prestato dalla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 211, con la qualifica di procaccia. Si procede all'inquadramento iniziando dalla qualifica di agente di terza classe.

Per quanto riguarda l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio si applica quanto previsto nel secondo comma del precedente articolo 72.

Gli addetti al servizio di recapito dei telegrammi ed espressi assunti alle dipendenze degli uffici locali con contratto di diritto privato ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, sono nominati fattorini e ad essi viene attribuito il trattamento economico corrispondente al coefficiente 150 previsto dall'articolo 41 della presente legge.

(È approvato).

Art. 74.

Qualora l'ammontare netto dello stipendio, derivante al personale dal primo inquadramento previsto dai precedenti articoli, risulti inferiore a quello netto in godimento prima dell'entrata in vigore della presente legge, la differenza è conservata a titolo di assegno personale non pensionabile e non assoggettabile a ritenuta alcuna, da riassorbirsi con i successivi aumenti di stipendio a qualsiasi titolo.

(È approvato).

Art. 75.

Per cinque anni dalla data di pubblicazione della presente legge, il personale già in servizio al 30 settembre 1952 con le qualifiche di cui all'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, numero 656, inquadrato nei ruoli previsti dalla presente legge, è ammesso agli scrutini di anzianità congiunta al merito ed ai concorsi di cui ai precedenti articoli purchè in possesso del titolo di studio di grado immediatamente inferiore a quello richiesto.

(È approvato).

Art. 76.

Nella prima applicazione della presente legge le disposizioni del precedente articolo 75 si applicano altresì ai fini dell'inquadramento derivante dalle presenti norme.

(È approvato).

Art. 77.

I posti disponibili a qualsiasi titolo nella qualifica iniziale della carriera esecutiva del personale degli uffici locali dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, nonchè quelli che verranno in aumento per effetto della presente legge, saranno conferiti mediante un concorso per titoli riservato:

a) agli ufficiali provvisori nominati, ai sensi dell'articolo 66 del regolamento appro-

vato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816, dopo l'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1961, numero 1406, ed in servizio alla data del 25 gennaio 1963;

b) ai coadiutori reggenti in servizio alla data del 25 gennaio 1963, con almeno un anno di anzianità complessiva nell'ultimo quinquennio, ivi compresa quella con qualifica di coadiutore;

c) agli ex coadiutori reggenti di agenzie telegrafiche soppresse dal 1° luglio 1960 che, alla data della soppressione dell'agenzia, possedevano in detta qualifica almeno un anno di anzianità senza interruzioni;

d) a coloro che rivestivano la qualifica di coadiutore alla data del 25 gennaio 1963, con almeno un anno di anzianità complessiva in tale qualifica nell'ultimo quinquennio;

e) a coloro che, già gerenti o supplenti con contratto a tempo indeterminato di ricevitorie anteriormente al 1° ottobre 1952, rivestivano, alla data del 25 gennaio 1963, la qualifica di coadiutore e che, a quest'ultima data, abbiano complessivamente nelle dette qualifiche, almeno un anno di anzianità;

f) agli ex coadiutori reggenti cessati non per loro colpa da non oltre due anni dalla data del 25 gennaio 1963 e che, nel quinquennio precedente alla data di cessazione, avevano maturato in detta qualifica, un anno di anzianità complessiva;

g) ai ricevitori, i quali, alla data del 25 gennaio 1963, abbiano almeno tre anni di anzianità in detta qualifica.

Ai fini dell'ammissione a tale concorso si prescinde dal limite massimo di età e dal possesso della licenza di scuola media inferiore, che, però, deve essere conseguita entro il 31 dicembre 1965.

L'assunzione in servizio sarà fatta seguendo l'ordine della graduatoria approvata con decreto del Ministro e man mano che si renderanno disponibili i posti nel relativo quadro della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, semprechè gli interessati, a prescindere dal limite massimo di età, siano in possesso degli altri requisiti ivi compresa la licenza di scuola media inferiore.

Non saranno comunque assunti in servizio coloro che entro il 31 dicembre 1965 non dimostrino di possedere il titolo di studio di cui al precedente comma. Da tale obbligo sono esclusi gli ex supplenti di cui alla precedente lettera e).

(È approvato).

Art. 78.

I posti, disponibili a qualsiasi titolo nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria del personale degli uffici locali fino al 31 dicembre 1965, saranno conferiti mediante concorso per titoli riservato:

a) ai ricevitori reggenti, ai portalettere reggenti ed ai procaccia reggenti in servizio alla data del 25 gennaio 1963, con almeno un anno di anzianità complessiva nell'ultimo quinquennio, ivi compresa quella con qualifica di sostituto ricevitore, sostituto portalettere e sostituto procaccia;

b) a coloro che rivestivano la qualifica di sostituto ricevitore, sostituto portalettere e sostituto procaccia alla data del 25 gennaio 1963, con almeno un anno di anzianità complessiva in tali qualifiche nel quinquennio precedente a tale data;

c) agli ex ricevitori reggenti, ex portalettere reggenti ed ex procaccia reggenti cessati non per loro colpa da non oltre due anni dalla data del 25 gennaio 1963 e che, nel quinquennio precedente alla data di cessazione, avevano maturato in dette qualifiche, almeno un anno di anzianità complessiva.

Ai fini dell'ammissione a tale concorso si prescinde dal limite massimo di età e dal possesso della licenza della scuola elementare, che, però, deve essere conseguita entro il 31 dicembre 1965.

Non potranno conseguire la nomina di cui al precedente primo comma coloro i quali entro il 31 dicembre 1965 non dimostrino di possedere il titolo di studio di licenza elementare.

(È approvato).

Art. 79.

Per le assegnazioni senza concorso di agenzie, di posti di ricevitore o portalettere e di procaccia, previste dagli articoli 14 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 6 della legge 5 marzo 1961, n. 211, la cui vacanza o trasformazione non sia stata ancora pubblicata sul *Bollettino ufficiale* del Ministero alla data di pubblicazione della presente legge, la domanda di assegnazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla data predetta.

Il termine di due anni per il conseguimento del titolo di studio previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 656, di cui al precedente comma, decorre dalla data di pubblicazione della presente legge.

Agli aspiranti, semprechè siano in possesso di tutti i requisiti prescritti, l'Amministrazione assegna un termine di trenta giorni entro il quale debbono dichiarare se optino per la nomina a direttore di ufficio locale di gruppo *E* o per quella di ufficiale di 1ª classe.

La nomina sarà disposta con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Essa avrà effetto dalla data di emissione del provvedimento. Nei confronti dei titolari di ricevitorie trasformate in agenzie le nomine decorrono, invece, dalla data della trasformazione.

(È approvato).

Art. 80.

Le disposizioni previste per le assegnazioni senza concorso dall'articolo 14, lettere *a*), *b*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, conservano la loro efficacia nei confronti degli aventi titolo alla titolarità di agenzie che si rendano vacanti entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Agli aspiranti, semprechè siano in possesso di tutti i requisiti prescritti, l'Amministrazione assegna un termine di trenta giorni entro il quale debbono dichiarare se optino per la nomina a direttore di ufficio locale di gruppo *E* o per quella di ufficiale di prima classe.

La nomina viene disposta con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni ed avrà decorrenza per tutti dalla data di emissione del provvedimento.

Le disposizioni previste dal primo comma del presente articolo si applicano nei soli casi in cui il titolare di agenzia, il quale cessa dal servizio entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, dichiara esplicitamente di rinunciare a tutti gli effetti all'inquadramento nella qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo *E* o di ufficiale di prima classe previsto dal precedente articolo 71.

In caso di decesso del titolare di agenzia, verificatosi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, le disposizioni del precedente primo comma si applicano anche quando il titolare non abbia presentato la dichiarazione di rinuncia all'inquadramento.

Le domande degli aspiranti alle assegnazioni senza concorso di posti di cui al comma precedente, regolarmente documentate, debbono essere prodotte, a pena di decadenza, al Ministero, per il tramite della competente direzione provinciale, entro il termine di centocinquanta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso in cui gli aventi titolo abbiano chiesto con la stessa istanza di assegnazione la proroga di due anni, di cui all'articolo 15 del citato decreto Presidenziale 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, per il conseguimento del titolo di studio. Il termine di due anni per il conseguimento del titolo di studio decorre dalla data di pubblicazione della presente legge.

Agli aventi titolo all'assegnazione senza concorso, riconosciuti idonei, è conferita la reggenza dell'agenzia in attesa della nomina definitiva.

La reggenza cessa di diritto alla scadenza della proroga dei due anni se l'aspirante non abbia conseguito il titolo di studio.

Gli aspiranti aventi titolo all'assegnazione senza concorso che abbiano assunto la reggenza dell'agenzia anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge conservano per il periodo di reggenza il trattamento economico in godimento.

A coloro che assumono la reggenza successivamente alla data di pubblicazione della presente legge compete il trattamento economico iniziale previsto dall'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, per gli impiegati non di ruolo di 3ª categoria.

(È approvato).

Art. 81.

Le disposizioni previste per le assegnazioni senza concorso di posti di ricevitore o portalettere dall'articolo 62, lettere *a*) e *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'articolo 4 della legge 27 febbraio 1958, numero 120, nonché di posti di procaccia previste dall'articolo 6, lettere *a*) e *b*), della legge 5 marzo 1961, n. 211, conservano la loro efficacia nei confronti degli aventi titolo al conferimento senza concorso della titolarità dei posti resisi vacanti fino a novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, semprechè i titolari dei posti dichiarino esplicitamente di rinunciare all'inquadramento previsto dai precedenti articoli.

Per la presentazione della domanda documentata, per l'eventuale proroga al conseguimento del titolo di studio e per il conferimento della reggenza si applicano, in quanto possibile, le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto del precedente articolo 79.

Gli aspiranti aventi titolo all'assegnazione senza concorso che abbiano assunto la reggenza del posto anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge conservano per il periodo di reggenza il trattamento economico in godimento.

A coloro che assumono la reggenza successivamente alla data di pubblicazione della

presente legge compete il trattamento economico iniziale previsto dall'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, per gli impiegati non di ruolo di quarta categoria.

Gli aventi titolo alle assegnazioni senza concorso dei posti di cui al primo comma del presente articolo in possesso, alla data della vacanza, di tutti i requisiti prescritti, conseguono la nomina ad agente di terza classe della carriera ausiliaria del personale di ruolo degli uffici locali.

La nomina viene disposta con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni ed avrà decorrenza dalla data di emissione del provvedimento.

In caso di decesso del titolare di posto di ricevitoria o portalettere nonché di procaccia, verificatosi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, le disposizioni del precedente primo comma si applicano anche quando non sia stata presentata dichiarazione di rinuncia all'inquadramento.

(È approvato).

Art. 82.

I titolari di agenzia, i ricevitori, i portalettere ed i procaccia i cui posti vengono assegnati senza concorso ai sensi dei precedenti articoli 80 e 81 cessano dal servizio, a tutti gli effetti, con la qualifica rivestita prima della pubblicazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 83.

I direttori di ufficio locale, i titolari di agenzia, gli ufficiali dell'albo nazionale, i ricevitori, i portalettere, i procaccia, i fattorini assunti con contratto di diritto privato i quali, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, cessino dal servizio prima dell'emissione del provvedimento di inquadramento di cui alla presente legge, conseguiranno, egualmente, a tutti gli effetti, le nomine previste dai precedenti

articoli 70, 71, 72 e 73 salvo quanto disposto dall'articolo 82 della presente legge.

(È approvato).

Art. 84.

In sostituzione dei servizi di trasporto, scambio e recapito degli oggetti postali, affidati in accessorio alle agenzie, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, l'Amministrazione, entro un biennio dalla data di pubblicazione della presente legge, provvederà a dare conveniente organizzazione ai servizi, tenendo conto anche della durata della prestazione delle zone viciniori.

Nel frattempo l'incaricato del servizio in accessorio potrà continuare a prestare la propria opera, con il trattamento economico previsto dal precedente articolo 65 corrisposto in proporzione alle ore di servizio.

Gli incaricati dei servizi in accessorio, dopo la riorganizzazione dei servizi di cui al precedente primo comma, saranno iscritti d'ufficio nell'elenco dei sostituti, previsto dal precedente articolo 64, semprechè siano in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite massimo di età che è elevato ad anni 45.

(È approvato).

Art. 85.

I prestatori d'opera, i quali ai sensi del primo comma dell'articolo 29-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, inserito dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, nell'ultimo esercizio finanziario precedente la data di pubblicazione della presente legge, hanno recapitato, in media, almeno ottocento oggetti, possono partecipare al concorso per la qualifica iniziale della carriera ausiliaria del personale di ruolo degli uffici locali, previsto dal precedente articolo 78, purchè siano in possesso dei requisiti ivi prescritti.

(È approvato).

Art. 86.

Sino a quando non sarà emanato il decreto ministeriale, previsto dall'articolo 6, per la istituzione e modificazione delle zone di portalettere e dei servizi di procacciato rimangono in vigore i criteri vigenti alla data di pubblicazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 87.

Sono confermati gli assegni quantitativi del personale ufficiali autorizzati anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.

Gli assegni del personale ufficiali, e la scorta, degli uffici locali di nuova istituzione e le eventuali variazioni degli assegni di cui al primo comma sono stabiliti con le modalità previste dall'articolo 10 della presente legge.

(È approvato).

Art. 88.

Il personale, che, alla data di pubblicazione della presente legge, è preposto alla reggenza di agenzie vacanti, di ricevitorie o di posti di portalettere vacanti, nonchè di posti di procacciato vacanti, continua nell'incarico fino a quando non vi venga applicato un titolare.

Il personale di cui al comma precedente, per il periodo in cui continua l'incarico, conserva il trattamento economico in godimento.

Gli ufficiali provvisori, nominati ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento, approvato con decreto presidenziale 19 luglio 1960, n. 1816, in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, conservano il trattamento economico in godimento.

(È approvato).

Art. 89.

Per quanto concerne le spese di gestione degli uffici locali e delle agenzie, fino a

quando l'Amministrazione non emanerà disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal precedente articolo 56 si applicano, per non oltre un biennio dalla data di pubblicazione della presente legge, le norme contenute nell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120.

(È approvato).

Art. 90.

I sostituti ricevitori, i sostituti portalettere e i sostituti procaccia, i quali, alla data di pubblicazione della presente legge, rivestono tali qualifiche, saranno iscritti d'ufficio nell'elenco dei sostituti della rispettiva provincia, con precedenza sugli altri aspiranti, semprechè siano in possesso di tutti i requisiti previsti dal precedente articolo 64 ad eccezione del limite di età che è fissato in anni quarantacinque.

(È approvato).

Art. 91.

I ricevitori, i portalettere ed i procaccia che, in sede di prima applicazione della presente legge, conseguono l'inquadramento nella carriera ausiliaria del personale di ruolo degli uffici locali, in servizio in posti di lavoro che richiedono una prestazione inferiore a quella normale possono essere applicati, per l'integrazione della prestazione giornaliera, a mansioni interne nell'ufficio da cui l'agente dipende.

Ove non sia possibile fare eseguire tale integrazione ed in attesa della riorganizzazione del servizio, il trattamento economico degli agenti interessati è corrisposto in proporzione al numero delle ore lavorative stabilite nel decreto di istituzione del posto e successive modificazioni, ferma restando la possibilità di applicarli in altra sede avente posti vacanti a prestazione intera.

(È approvato).

Art. 92.

Il primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'articolo 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, è sostituito dai seguenti:

« Per gli impiegati di ruolo degli uffici locali si osservano le disposizioni stabilite nello Statuto per gli impiegati civili dello Stato in materia di dimissioni, dispensa dal servizio, decadenza, collocamento a riposo e riammissione, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto e successive modificazioni.

La cessazione del rapporto di servizio per dimissioni o per collocamento a riposo è disposta con provvedimento del direttore centrale per gli uffici locali, o, per sua delega, del direttore provinciale ».

(È approvato).

Art. 93.

La dispensa dal servizio per motivi di salute degli impiegati di ruolo degli uffici locali, i quali abbiano accettato il giudizio di inidoneità fisica al servizio, espresso da un sanitario fiscale, è disposta con provvedimento definitivo del direttore centrale per gli uffici locali.

(È approvato).

Art. 94.

Nel caso che l'impiegato non accetti il giudizio del medico fiscale, sarà sottoposto a visita di controllo da effettuarsi da un collegio medico.

Qualora il collegio medico confermi il giudizio di idoneità al servizio, espresso dal medico fiscale, l'impiegato sarà invitato a riprendere immediatamente servizio.

Qualora il collegio medico confermi il giudizio di inidoneità espresso dal sanitario fiscale l'impiegato viene dispensato dal servizio.

Contro il giudizio del collegio medico l'impiegato potrà appellarsi a quello del medico provinciale il cui parere è definitivo.

Nel caso in cui il giudizio del collegio medico non concordi con quello emesso dal medico fiscale l'impiegato sarà sottoposto ad una ulteriore visita di controllo presso il medico provinciale il cui parere è definitivo.

Sia alla visita da effettuarsi dal collegio medico, sia a quella del medico provinciale, l'impiegato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia.

(È approvato).

Art. 95.

Ove l'inidoneità al servizio espressa dal medico fiscale sia attribuita a malattie contratte in servizio e per cause di servizio l'impiegato sarà sottoposto a visita medica collegiale con le norme e cautele di cui al comma secondo e terzo dell'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato del 20 agosto 1947, n. 1711.

Nel caso in cui il giudizio del collegio medico non concordi con il parere del medico fiscale l'impiegato sarà sottoposto a visita di controllo del medico provinciale il cui giudizio è definitivo.

L'amministrazione potrà far sottoporre l'impiegato a visita di controllo del medico provinciale anche quando il giudizio di inidoneità del medico fiscale concordi con quello del collegio medico.

Sia alla visita medico-collegiale, sia a quella del medico provinciale l'impiegato può farsi assistere da un medico di fiducia.

La dispensa dal servizio prevista dal presente articolo e dal precedente è adottata con provvedimento del direttore generale o, per sua delega, del direttore centrale per gli uffici locali.

Avverso il detto provvedimento è ammesso ricorso al Ministro che decide sentita la Commissione centrale per gli ufficiali locali.

(È approvato).

Art. 96.

La dispensa dal servizio per motivi di salute decorre dalla data in cui l'impiegato è

stato dichiarato inidoneo dall'ultimo organo sanitario al quale è stato sottoposto a visita medica o dalla scadenza della durata massima dell'aspettativa, permanendo l'inidoneità al servizio.

Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(È approvato).

Art. 97.

Coloro che conseguono la nomina nella qualifica iniziale della carriera esecutiva e di quella ausiliaria del personale degli uffici locali sono iscritti al fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Ai fini del riscatto dei servizi indicati nell'articolo 2 della legge 25 gennaio 1960, n. 4, si applicano, per la presentazione della domanda di riscatto, i termini previsti dall'articolo 6 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Il periodo di servizio prestato in qualità di coadiutore reggente, previo passaggio di gestione, può essere riscattato dagli iscritti al fondo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Il periodo di servizio prestato dai concessionari delle agenzie di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è ammesso a riscatto, da parte di coloro che, dal 1° ottobre 1952, siano stati iscritti al fondo di cui al precedente primo comma.

Il termine previsto dall'articolo 3 della legge 25 gennaio 1960, n. 4, per la presentazione della domanda di riscatto dei servizi, di cui all'articolo 2 della stessa legge, è riaperto per la durata di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale dell'Istituto postelegrafonici è iscritto, a domanda, senza alcun onere per l'Amministrazione postale e telegrafica, al

Fondo di quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, alle condizioni, con le modalità e nei termini stabiliti per il personale degli uffici locali.

(È approvato).

Art. 98.

Le nomine dei vincitori del concorso per ufficiali A.N., previsto dall'articolo 83 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, saranno conferite nella qualifica iniziale della carriera esecutiva del personale di ruolo degli uffici locali.

Le nomine dei vincitori dei concorsi per posti di ricevitore e portalettere, in corso di espletamento alla data della pubblicazione della presente legge, saranno conferite nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria del personale di ruolo degli uffici locali. I ricevitori effettivi, i portalettere effettivi, i procaccia ed i fattorini con contratto di diritto privato che risultino vincitori o idonei saranno esclusi dalla nomina in quanto hanno titolo all'inquadramento nella carriera ausiliaria secondo quanto previsto dai precedenti articoli.

L'assegnazione delle sedi ai vincitori dei concorsi di cui ai commi precedenti è disposta dall'Amministrazione secondo le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

I concorsi per posti di direttore di ufficio locale e di titolare di agenzia, indetti prima della pubblicazione della presente legge, saranno definiti secondo le norme previste dal bando ed i vincitori conseguono la nomina alla qualifica corrispondente alla classifica dell'ufficio assegnato prevista ai sensi dal precedente articolo 69.

Nel caso che alcuni uffici messi a concorso restino scoperti per rinuncia o perchè non richiesti, si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 25 della presente legge.

(È approvato).

Art. 99.

Il direttore generale di amministrazione, il direttore centrale per gli uffici locali e le agenzie e il direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni esercitano, oltre alle attribuzioni di loro competenza a norma di legge e di regolamento in materia di uffici locali, agenzie, recapiti, ricevitorie e servizi di portalettere, anche quelle di carattere amministrativo che saranno ad essi delegate con decreto del Ministro.

(È approvato).

Art. 100.

Entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della presente legge dovrà essere emanato il regolamento di esecuzione al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni.

Fino a quando non sarà pubblicato il regolamento di cui al comma precedente, resteranno in vigore, in quanto non siano contrarie alle disposizioni della presente legge, le norme del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816.

(È approvato).

Art. 101.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge il titolare di agenzia facente parte delle Commissioni per gli uffici locali di cui agli articoli 72, lettera e) e 73, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è sostituito dall'ufficiale della carriera esecutiva del personale degli uffici locali eletto ai sensi dell'articolo 32 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

Nella prima applicazione della presente legge i titolari di agenzia, già membri eletti delle Commissioni di cui al precedente comma, che opereranno per la qualifica di ufficiale, continueranno a farne parte sino

alla scadenza del loro mandato prevista dal citato articolo 32.

(È approvato).

Art. 102.

Alla scadenza del mandato dei rappresentanti del personale in seno alla Commissione centrale per gli uffici locali, prevista dall'articolo 32 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, la Commissione centrale per gli uffici locali è composta:

a) da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, con funzione di presidente;

b) dal direttore centrale per gli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

c) da due funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione medesima di qualifica non inferiore a direttore di divisione;

d) da tre membri supplenti scelti fra i funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione predetta di qualifica non inferiore a direttore di divisione;

e) da tre membri effettivi aventi la qualifica:

uno di direttore di ufficio locale;

uno di ufficiale della carriera esecutiva del personale di ruolo degli uffici locali;

ed il terzo, di agente della carriera ausiliaria del personale di ruolo degli uffici locali;

nonchè da tre membri supplenti aventi, rispettivamente, le suindicate qualifiche.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione; in caso di assenza o di impedimento è sostituito da un segretario supplente avente la qualifica non inferiore a consigliere di prima classe.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con suo decreto, nomina ogni tre anni il presidente della Commissione centrale, un presidente supplente, da scegliere tra i presidenti di sezione del Consiglio

di Stato, e tutti i membri effettivi e supplenti, nonchè il segretario effettivo e quello supplente.

In caso di nomina sostitutiva, il prescelto dura in carica fino al compimento del triennio in corso.

La nomina a membri effettivi e supplenti dei rappresentanti del personale, di cui alla lettera e) del presente articolo, è fatta sulla base dei risultati delle elezioni previste dal citato articolo 32 della succitata legge numero 1406.

(È approvato).

Art. 103.

Alla scadenza del mandato dei rappresentanti del personale in seno alla Commissione provinciale per gli uffici locali, prevista dall'articolo 32 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, le Commissioni provinciali per gli uffici locali sono composte:

a) dal presidente del tribunale, o da un Giudice da lui delegato, presidente;

b) dal direttore provinciale delle poste, o da chi ne fa le veci, dall'ispettore provinciale con qualifica più elevata e da un capo reparto della direzione provinciale;

c) da tre membri supplenti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva e di concetto della direzione provinciale;

d) da tre membri effettivi aventi la qualifica:

uno, di direttore di ufficio locale;

uno, di ufficiale della carriera esecutiva del personale di ruolo degli uffici locali;

ed il terzo, di agente della carriera ausiliaria del personale di ruolo degli uffici locali;

nonchè da tre membri supplenti aventi, rispettivamente, le suindicate qualifiche.

Esercita le funzioni di segretario un impiegato di ruolo della carriera direttiva o di concetto della direzione, nominato dal direttore provinciale.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, con suo decreto, nomina ogni trien-

nio i membri delle Commissioni di cui al presente articolo.

In caso di nomina sostitutiva, il prescelto dura in carica fino al compimento del triennio in corso.

La nomina a membri effettivi e supplenti dei rappresentanti del personale, di cui alla lettera *d*) del presente articolo, è fatta sulla base dei risultati delle elezioni previste dall'articolo 32 della succitata legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

(È approvato).

Art. 104.

Sono abrogati gli articoli 4, secondo comma, 7, escluso il penultimo comma, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, da 60 a 70, 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni.

Sono abrogati gli articoli 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 della legge 27 febbraio 1958, n. 120.

Sono abrogati gli articoli da 2 a 18 e 21 della legge 5 marzo 1961, n. 211.

È abrogato l'articolo 81 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

Sono altresì abrogate tutte le altre norme incompatibili con la presente legge.

(È approvato).

Art. 105.

La presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Art. 106.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1962-

1963, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Entrata:

Capitolo n. 1: proventi del traffico telefonico interurbano e delle soprattasse sulle conversazioni direttamente riscosse, lire 2 miliardi.

Spesa:

Capitolo n. 68: avanzo di gestione da versare al Tesoro, giusta il disposto dell'articolo 26, ultimo comma, del regio decreto legge 14 giugno 1925 n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, lire 2 miliardi.

(È approvato).

Art. 107.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1962-1963 è introdotta la seguente variazione in aumento:

Capitolo n. 22: avanzo di gestione della Azienda di Stato per i servizi telefonici (articolo 26 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562), lire 2.000.000.000.

(È approvato).

Art. 108.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1962-1963, si provvederà con la maggiore disponibilità di cui all'articolo precedente.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Sacchetti. Ne ha facoltà.

SACCHETTI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, affinché non rimanga alcun dubbio sull'atteggiamento del nostro Gruppo, desidero riconfermare il nostro apprezzamento positivo per questo disegno di legge che conclude una lunga e travagliata vertenza sindacale, apertasi diversi anni fa, che tendeva a rivendicare il riconoscimento di diritto di quelle funzioni che il personale delle poste di fatto esplica da parecchi anni.

Non si tratta in realtà di una riforma, ma di un riordinamento dei servizi, che costituisce un passo in avanti, sia dal punto di vista di principio, sia dal punto di vista economico, anche se, per quanto riguarda l'anzianità, gli scatti di carriera, il trattamento economico ed i ruoli, dovranno essere ancora superati alcuni problemi, che tuttavia io mi auguro saranno risolti facilmente, dal momento che con il provvedimento in esame viene risolta la questione fondamentale, cioè quella del riconoscimento della qualifica di impiegati statali, anche per quanto riguarda la carriera esecutiva. Il personale dunque deve attendere con fiducia l'integrale parificazione amministrativa con le categorie degli altri ruoli.

Onorevole Ministro, ho seguito attentamente le sue dichiarazioni, e riconosco che il provvedimento non contraddice ad una riforma generale dell'Amministrazione più volte sollecitata e per la quale anzi, più che di sollecitazioni, si deve parlare di impegni assunti, che avrebbero dovuto essere assolti nel corso di questa legislatura, e in ordine ai quali, quanto meno, si sarebbe dovuto fare di più di quello che si è fatto. Fra l'altro i due rami del Parlamento non hanno avuto ancora modo di conoscere i risultati dei lavori della Commissione a suo tempo nominata con l'incarico di preparare uno schema di riforma da sottoporre al Parlamento e all'opinione pubblica.

Se è vero, come è vero, ripeto, che non c'è contrasto tra questo provvedimento e la futura riforma, resta tuttavia ancora aperta la questione fondamentale; il fatto che, nel quadro del riordinamento dell'Amministrazione, si sia resa giustizia a 60.000 egregi dipendenti che esplicano la loro attività in

condizioni particolarmente difficili — problema di cui riconosco tutta la validità — conferma che anche altre questioni, sia pure più complesse di questa, avrebbero potuto essere portate per lo meno a un punto più avanzato.

Rimane tuttavia l'impegno, io credo, per i futuri legislatori, di affrontare sul serio, non in termini soltanto di promesse, la riforma nel suo vero contenuto. In tal modo si renderà possibile un migliore funzionamento di tutta l'Amministrazione delle poste, la quale dovrà adeguarsi alle nuove e crescenti esigenze economiche. Si dovrà affrontare, sia sul piano quantitativo che su quello qualitativo, anche la questione di una migliore posizione dell'attuale personale, che lavora anch'esso, in condizioni assai delicate e difficili.

Inoltre, il provvedimento in esame sollecita, direi con maggiore urgenza, la sistemazione degli uffici e anche dei servizi tecnici degli uffici periferici.

Il valore di questo provvedimento è stato riconosciuto da tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito ed io non voglio più dilungarmi su questo punto. È invece necessario dire che, per quanto riguarda la costruzione di nuovi e moderni uffici, non ci si dovrà più limitare alle promesse, ma occorrerà pensare ai fatti concreti.

Quando discutemmo la legge per l'edilizia affermammo, da questi banchi, che si trattava di un provvedimento limitato, troppo limitato, rispetto alle esigenze di un servizio moderno; per il personale si richiedeva un impegno maggiore da parte del Parlamento e del Governo, in ordine al trattamento economico.

Si disse, allora, che si trattava di un primo stanziamento e che altri sarebbero seguiti. Ma ciò non è avvenuto ed oggi ci troviamo, sì a fare un'ottima cosa, sistemando giuridicamente il personale delle ricevitorie periferiche, ma le sedi e i servizi tecnici, necessari per poter espletare il servizio in maniera rispondente alle esigenze attuali, rimangono carenti in migliaia e migliaia di località.

Pertanto, i problemi essenziali da affrontare possono così riassumersi: situazione del

personale e sua migliore sistemazione; investimenti nelle infrastrutture, riforma di tutta l'Amministrazione, per adeguarla alle esigenze connesse allo sviluppo della nostra economia. Troppo spesso, infatti, l'ammmodernamento dei servizi è arrivato e arriva in ritardo rispetto allo sviluppo economico, anzichè accompagnare e stimolare tale sviluppo.

Il nostro voto favorevole al disegno di legge in esame postula un rinnovato impegno, da parte nostra, per la soluzione di questi problemi, coerentemente con la linea sempre da noi seguita con un intento solo, quello di contribuire, con la critica e con proposte concrete, a porre rimedio a tutte le insufficienze che si sono manifestate nell'Amministrazione delle poste.

La constatazione di queste insufficienze non diminuisce affatto, anzi direi che cresce il valore dell'impegno con cui i dipendenti di ogni ordine e di ogni grado hanno svolto e svolgono il loro lavoro, in collaborazione con lei, onorevole Ministro, nella Amministrazione delle poste, per rendere meno difficile e meno criticato il servizio, non soltanto per la parte attinente alla distribuzione della posta, ma anche per quella relativa ai servizi di banco posta, dei conti correnti e così via, che riguardano un'attività economica di primaria importanza e che attualmente, purtroppo, si trovano in uno stato, per così dire, di inferiorità, nella vita amministrativa ed economica generale.

Quindi, un elogio va al personale, che ha saputo attendere così a lungo, ma che ha anche saputo intervenire al momento opportuno, richiamando tutti alla necessità di un provvedimento che tende ad aprire una strada migliore. Ma a questo elogio deve anche accompagnarsi il riconoscimento che altri problemi devono essere risolti, per non mettere questo personale nella condizione di apparire quasi il responsabile, di fronte al pubblico, di alcune gravi insufficienze di cui responsabile non è. Spetta invece al Governo e al Parlamento provvedere, adottando tutte le misure organiche necessarie, in modo da arrivare finalmente alla risoluzione di questi altri problemi che da anni attendono d'essere risolti.

In questo senso e con questo spirito noi diamo il nostro voto favorevole al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali dell'ingegnere Enrico Mattei » (2376) (Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali dell'ingegnere Enrico Mattei », già approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SPAGNOLLI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

RUSSO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'approvazione di questo disegno di legge consente al Governo di rinnovare l'omaggio reso solennemente anche in quest'Aula alla memoria dell'ingegner Enrico Mattei, ricordando l'opera da lui svolta durante il periodo della Resistenza, a cui rimase costantemente fedele, e l'impegno e l'intelligenza con cui operò in un settore di altissima importanza, dando veramente l'esempio di come si può agire in un settore industriale in senso moderno, bene rispondendo alle esigenze di progresso e di sviluppo del proprio Paese. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

BUSONI, *Segretario*:

Art. 1.

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali dell'ingegnere Enrico Mattei.

(È approvato).

Art. 2.

Alla spesa occorrente sarà provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per spese impreviste iscritto al capitolo n. 398 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,15).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari